

associazione nazionale donne geometra

www.donnegeometra.it



N.052010



professione geometra & news



VITA DI CATEGORIA

PG 4

- "xxxiv fig working week" – bridging the gap between cultures", marrakech (marocco) – 18-22 maggio 2011
- cassa nazionale di previdenza geometri - interventi a sostegno della professione di geometra e per favorire l'accesso all'albo professionale.
- cassa nazionale previdenza geometri -duplicato cud 2010
- cipag: il comitato dei delegati approva il bilancio 2009
- finanziamento a pensionati e pensionandi
- indagine del census «dal welfare professionale un modello per il paese»
- linee guida per l'attività dell'amministratore condominiale e immobiliare - collegio dei geometri di torino
- mia mamma fa il geometra - la festa delle mamme in ufficio - collegio dei geometri di torino
- convegno sifet, cagliari 16-18 giugno 2010
- geometri: il nuovo diploma consentirà ancora l'accesso agli albi professionali

NEWS & PROFESSIONE

PG 11

- agenzia del territorio - integrazioni alla circolare n. 3 del 16 ottobre 2009
- ispezioni ipotecarie: nuovi moduli. cambiano la grafica e il contenuto
- entro luglio nuove norme per i requisiti acustici degli edifici
- nasce il "polo della salute e della sicurezza"
- parte la campagna europea per la manutenzione sicura
- sicurezza : aggiornato il sito web del ministero del lavoro
- il vademecum delle opere provvisorie di sicurezza
- i chiarimenti di confindustria sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- la sicurezza nelle operazioni di rimozione dei depositi di gpl in serbatoi fissi interrati
- la sintesi dei compiti del medico competente
- requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili
- dvr: una check-list per la compilazione
- dirc in materia di responsabilità solidale - inps messaggio 12091/2010
- l'installazione degli ascensori in sicurezza
- mud: pubblicato il decreto di proroga
- qualificazione d'accesso al settore edile: la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile
- liti di condominio? dal 2011 tentare di trovare un accordo diventa obbligatorio, altrimenti niente causa
- attività edilizia libera: novità nella conversione in legge del d.l. 40/2010

AMBIENTE & RISPARMIO ENERGETICO

PG 20

- certificazione energetica: da notariato e associazioni consumatori la guida per i cittadini
- per il risparmio energetico è possibile derogare alle distanze legali
- nuova direttiva europea sull'efficienza energetica degli edifici

- la piastrella per costruire un giardino verticale
- dalla bioingegneria i mattoni eco
- materiali riciclati: nasce il primo standard per la certificazione

FISCO&PROFESSIONE

PG 23

- attiva la procedura on line per usufruire degli incentivi economici per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica
- affitti prima casa: le detrazioni per gli inquilini
- detrazione del 55% per il risparmio energetico - correzione scheda informativa
- la manovra economica 2011-2012
- architetti, ingegneri e geometri: aggiornate le metodologie di controllo della correttezza fiscale
- ritenuta del 4% sulle prestazioni relative ad appalto di opere o di servizi nei confronti dei condomini
- compensazione iva
- istat - indice prezzi al consumo aprile 2010

SENTENZE

PG 31

NEWS DI INTERESSE

PG 42

- vendere una casa italiana all'estero. grazie a internet si può
- dal 1° luglio 2010 tariffazione bioraria dell'elettricità per tutti
- uno strumento per la comparazione delle offerte di elettricità e gas
- garante della privacy : come difendersi da effetti collaterali dei social network
- videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy
- il nuovo passaporto ordinario: le novità
- classe energetica elettrodomestici: parte oggi la nuova etichettatura europea

MOSTRE & CONCORSI& CORSI

PG 45

- architettura sostenibile al femminile
- dalle colline di firenze al "colle splendente" frank lloyd wright a fiesole 100 anni dopo (1910-2010)
- associazione geo.val. esperti - corso analisi degli investimenti immobiliari

NEWS&NEWS curiosità, viaggi, salute

PG 47

APPROFONDIMENTO

PG 50

UNICO 2010 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE





Carissime lettrici e lettori, la liberalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle case è uscita in G.U. rivista e corretta, ma è opinione comune che si sia persa un'occasione per migliorarla.

Atteggiamenti politici hanno impedito di inserire misure necessarie per un moderno *iter* procedurale, capace di tutelare gli effettivi interessi della collettività. Opportunamente l'art. 5 del *maxi emendamento*, impone la trasmissione al Comune della **relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato, accompagnata dagli elaborati progettuali**, in caso di manutenzione straordinaria; tale procedura era stata totalmente esclusa dal Governo, nella bozza iniziale del Decreto Legge. **Suona tuttavia stonato che trasgredire a questo obbligo, che tutela la pubblica e privata incolumità, possa costare al cittadino inadempiente solo 258 euro di sanzione.**

E' comunque il momento di trasformare le proprie abitazioni in un investimento, anche grazie alle posticipazioni degli incentivi e le agevolazioni fiscali prorogate a tutto il 2010.

Il momento di difficoltà economica può diventare l'opportunità di trasformare la propria abitazione in un investimento certo e in un capitale disponibile, anche avvalendosi delle soluzioni tecniche d'avanguardia, che tengano presente non solo l'aspetto estetico e strutturale, ma anche della salute.

Oggi si fa un gran parlare di **"Sick Building Syndrome"**, la *sindrome dell'edificio malato*, causa di numerosissimi disturbi fisici e anche i tecnici sono chiamati in causa nella prevenzione di queste patologie. Alcuni materiali da costruzione, infatti, contengono sostanze che a volte causano fastidiosi malesseri. I professionisti addetti ai lavori sono chiamati a suggerire alla committenza valutazioni *"intelligenti"* nella scelta dei materiali da mettere in opera.

Gran parte di fastidi fisici sono causati dalla diffusione nell'aria di sostanze tossiche provenienti dai materiali con cui sono state costruite e arredate le case: colle per fissare pavimenti e per i mobili, solventi contenuti nelle vernici, ecc. Indirizzare la committenza a preferire prodotti ecologici non nocivi è il primo passo per dare vita a **nuovi comportamenti progettuali**.

Questo è sicuramente possibile se si ha conoscenza dei diversi materiali, con la conseguenza che ci si può orientare su quelli che forniscono una maggiore garanzia di innocuità per la salute e producono meno danno all'ambiente. Il **Notiziario di Maggio** è corredato di un **opuscolo** redatto in esclusiva per gli **Associati dal dott. Nicola Fiotti** ricercatore presso la

Facoltà di Medicina e Chirurgia **dell'Università di Trieste**, autore di numerosissime pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e capitoli di libri, con esperienze di ricerca anche negli **Stati Uniti**.

Nella *dispensa* allegata il *dott. Fiotti* spiega come la *"casa"*, dal momento della sua progettazione, possa diventare una trappola per la salute dell'uomo e come un progettista possa prevenire anche una miriade di malattie, alla committenza. Un supporto valido, contenente tra l'altro indicazioni per evitare danni da ristagno di umidità e il proliferare di microorganismi e batteri. A seconda del tipo di materiale, si può migliorare l'isolamento termoacustico, aumentare la resistenza agli incendi, proteggere o risanare dall'umidità, ecc. Inoltre l'utilizzo di certi tipi di rocce è sconsigliato, **(i tufi e i graniti sono più ricchi di radionuclidi) possono emettere radon**, un gas naturale radioattivo, normalmente presente nel terreno in percentuali variabili da zona a zona. La sua presenza può essere contrastata da una buona areazione; al contrario, in ambienti sono troppo *"ermetici"*, la mancata dispersione può diventare pericolosa per la salute. Anche una verifica della radioattività naturale dovrebbe essere condotta nelle costruzioni al fine di valutare l'opportunità di disperdere artificialmente il radon.

Il **legno naturale** è uno dei materiali ideali per molti usi nelle abitazioni, purtroppo negli ultimi trent'anni è stato oggetto di importanti trasformazioni che lo ha snaturato e privato di preziose proprietà, degradandolo alla stregua di un materiale *"ibrido"*, semisintetico. C'è stata una vera e propria cultura del *patinare, plastificare, vetrificare, falsificare*, a tal punto che l'anima del legno si è irrimediabilmente persa. Per fortuna ***P'intelligenza costruttiva*** si sta evolvendo positivamente.

Un altro pericolo per la salute viene dai materiali impiegati per le finiture quali, *diluenti e additivi di stucchi, vernici e colle*. I materiali per le rifiniture sono tra le maggiori fonti di inquinamento interno perché alcuni componenti (*benzene, formaldeide, idrocarburi alifatici e aromatici, alcoli, chetoni, piombo ed altri metalli pesanti*) vengono liberati nell'aria nel corso degli anni e inalati da chi vive nella costruzione.

Non vogliamo raccontarVi di più, troverete nell'allegato tanti stimoli e novità di un mondo in continua evoluzione.

Un ringraziamento particolare al **dott. Nicola Fiotti** per la disponibilità prestata e l'esclusiva riservata alla nostra **Associazione "Professione Geometra"** e a tutta la **Categoria dei Geometri e Geometri Laureati Liberi Professionisti**. Buona lettura !!!!!

Noi della Redazione "Professione Geometra"



“XXXIV FIG WORKING WEEK” – BRIDGING THE GAP BETWEEN CULTURES”, MARRAKECH (MAROCCO) – 18-22 MAGGIO 2011

Partecipazione n. 3 giovani geometri ai lavori



Il Consiglio Nazionale Geometri intende far partecipare alla prossima FIG Working Week che si celebrerà a Marrakech dal 18 al 22 maggio 2011, n°3 giovani geometri liberi professionisti, iscritti all'Albo, oltre ai 6 che hanno partecipato ai 2 precedenti eventi FIG, che si sono svolti rispettivamente nel maggio 2009 ad Eilat e nell'aprile 2010 a Sydney. L'iniziativa è anche pensata in preparazione della FIG Working Week che si svolgerà in Italia nel 2010; manifestazione alla quale intendiamo siamo presenti almeno 9 giovani professionisti.

La scelta dei tre colleghi verrà effettuata dal Consiglio in base alle proposte che verranno presentate dai singoli Consigli provinciali e circondariali.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

- una buona conoscenza della lingua inglese;
- un'età non superiore ad anni 35;
- un curriculum professionale in formato europeo, onde poter assegnare i prescelti alle commissioni FGI coerenti con l'attività prevalentemente svolta.

Le segnalazioni ed i curricula sono richiesti esclusivamente in via telematica all'indirizzo presidenza segreteria@cng.it entro il 31/08/2010.

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA GEOMETRI - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA E PER FAVORIRE L'ACCESSO ALL'ALBO PROFESSIONALE.

Con Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza Geometri in data 5/5/2010 è stata definita la nuova disciplina per l'erogazione degli incentivi a sostegno della professione.

Di seguito sono indicate le principali modifiche introdotte:

- Sono cessati i finanziamenti per i corsi universitari; tuttavia è garantita l'erogazione del contributo - nel rispetto dei requisiti fissati - ai soggetti che hanno iniziato il percorso universitario nell'anno accademico 2009/2010 o precedenti.
- Per quanto concerne i contributi per i corsi di formazione professionale: il finanziamento sarà attribuito esclusivamente per i corsi di formazione registrati dal CNG ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, organizzati o attivati dai collegi, che prevedano la "Verifica Finale".

Requisiti del beneficiario:

- Iscrizione all'albo, ai registro praticanti e alla Cassa;
- regolarità contributiva;
- Età massima: 35 anni alla data di presentazione della domanda.

Contributo erogabile:

pari al 50% della quota di iscrizione con i seguenti limiti:

- € 250,00 per corsi di durata superiore a 90 ore
- € 200,00 per corsi di durata non inferiore a 70 ore
- € 150,00 per corsi di durata non inferiore a 50 ore

Per Consultare la Delibera [CLICCA QUI](#)

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA GEOMETRI -DUPLICATO CUD 2010

Grazie alla Cassa di Previdenza da quest'anno è possibile ottenere un duplicato del Cud 2010, riferito ai redditi del 2009 direttamente dal sito della CIPAG

Da quest'anno è possibile ottenere un eventuale **duplicato** del modello **Cud 2010**, riferito ai redditi del 2009, ove smarrito, direttamente dal sito della CIPAG. Il servizio relativo alla visualizzazione e alla stampa del modello **Cud 2010**, è consentito a tutti i pensionati Cipag registrati all'**Area Riservata** del sito www.cassageometri.it, utilizzando matricola e password. Inoltre, il servizio di duplicazione e stampa del modello **Cud 2010** può essere richiesto recandosi direttamente presso il **Collegio** territoriale competente.

Per accedere all'Area Riservata e visualizzare il modello Cud, è sufficiente seguire le seguenti modalità operative:

- collegarsi al sito www.cassageometri.it;
- entrare nell'Area Riservata, inserendo la propria password di accesso;
- accedere al servizio cliccando sulla voce "Cud";
- inserire la propria matricola, in alternativa cognome e nome oppure il codice fiscale, nel form di ricerca che comparirà e cliccare sul tasto "Cerca";
- la pagina visualizzata mostrerà una riga indicante i vostri dati, nonché la dicitura "Cud", sulla quale bisognerà cliccare;
- si aprirà una nuova pagina, che consentirà di visualizzare, stampare e/o salvare la nuova copia del Cud, cliccando sul pulsante "Stampa Cud"



CIPAG: IL COMITATO DEI DELEGATI APPROVA IL BILANCIO 2009

La gestione previdenziale del 2009 ha fatto registrare un avanzo di esercizio di 73,7 milioni di euro, grazie alla tempestività con cui sono stati adottati i correttivi utili a garantire l'equilibrio gestionale e la regolare erogazione delle prestazioni. Buoni anche i risultati della gestione immobiliare che ha chiuso il 2009 con 10,1 milioni di euro di avanzo, mentre è stato fissato a 22,8 milioni di euro l'avanzo degli impieghi mobiliari.



Il Presidente della Cassa Geometri, Fausto Amadasi commenta: "speriamo siano ormai superate le turbolenze dei mercati che nel 2008 avevano fatto registrare una perdita del portafoglio di 65,5 milioni di euro, i cui effetti sul bilancio erano già stati scontati con adeguati accantonamenti ed i risultati di oggi sono il frutto della corretta diversificazione degli investimenti operata sia tra i gestori specializzati che nel Fondo Polaris."

La Cassa ha provveduto nel 2009 al controllo delle denunce fiscali presentate dagli iscritti ai fini previdenziali, accertando 22,9 milioni di euro tra contributi evasi, relative sanzioni ed oneri accessori, con emissione delle cartelle esattoriali nel corrente anno 2010. I risultati finanziari del bilancio consuntivo 2009 della Cassa Geometri sono tutti positivi: un avanzo di amministrazione di 275,6 milioni di euro (+ 12,24 per cento sul 2008); una consistenza patrimoniale di 1 miliardo e 787,1 milioni di euro (+ 4,55 per cento sul 2008); un risultato economico di esercizio di 77,9 milioni di euro (+ 303,3 per cento sul 2008). La Cassa sta predisponendo uno studio su un sistema innovativo di previdenza complementare della categoria e, con il rinnovo della convenzione con le Assicurazioni Generali è stato migliorata l'assistenza sanitaria integrativa di base, mentre sono allo studio misure relative alla long term care.

Infine nel corso del Comitato il presidente della Cassa Geometri ha comunicato che in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati è appena stata firmata una convenzione per promuovere attività relative agli Organismi di Mediazione, la cosiddetta conciliazione, nelle sedi dei Collegi Provinciali ed alla formazione dei mediatori/conciliatori così come regolato dal recente D. Lgs. 4 marzo del 2010 N. 28.

[Scarica Bilancio 2009](#)

FINANZIAMENTO A PENSIONATI E PENSIONANDI

Si comunica che la CIPAG ha stipulato una nuova convenzione con la Banca Popolare di Sondrio e Logos Finanziaria S.p.A., per l'erogazione di finanziamenti contro cessione del quinto della pensione.

le principali caratteristiche e condizioni del servizio:

Beneficiari: oltre ai pensionati, anche i pensionandi che alla data del pensionamento palesano un debito contributivo nei confronti della Cassa;

Requisiti del beneficiario: età massima alla scadenza del prestito 80 anni;

Importo erogabile: massimo € 50.000,00;

Durata: minimo 36 mesi - massimo 120 mesi;

Tassi di interesse: TAN del 6,95% e TAEG - riferito ad un richiedente di 60 anni di età - indicativamente del 8,77% e del 9,45%, rispettivamente per 60 e per 120 rate. I tassi saranno adeguati proporzionalmente alle variazioni in aumento o diminuzione del tasso di riferimento e tali adeguamenti non comporteranno alcuna variazione ai finanziamenti già erogati;

Polizza assicurativa: Obbligatoria - costo variabile per età, importo e durata prestito, più spese di emissione;

Commissioni: nessuna;

Spese di istruttoria: € 250,00

Modalità di pagamento rate: trattenuta diretta su rata pensione (cessione del quinto) facendo salvo il trattamento minimo previsto dalla legge.

Gli iscritti interessati al servizio potranno inoltrare la domanda di finanziamento inserendo i dati necessari in un form presente all'interno dell'area riservata del sito istituzionale della Cassa (www.cassageometri.it) al quale potranno accedere con la propria password. A seguito della richiesta la società Logos tempestivamente prenderà contatto con il richiedente per proseguire l'iter e svolgere tutte le attività necessarie a consentire l'erogazione del prestito.

INDAGINE DEL CENSIS «DAL WELFARE PROFESSIONALE UN MODELLO PER IL PAESE»

Ecco alcuni dei risultati della ricerca :

Il modello previdenziale si rinnova: un esempio per gli altri professionisti. Il 53% dei geometri favorevole a polizze di previdenza integrative



Una professione che cresce solida. Gli iscritti alla Cassa dei geometri sono circa 94.500, concentrati per la metà nelle regioni del Nord (oltre il 15% nella sola Lombardia), mentre al Centro è la Toscana la regione in cui sono più presenti (il 9,5% del totale). Le donne costituiscono l'8,8% degli iscritti. Dal 1997 al 2008 i tassi di crescita della componente femminile (+138,2%) sono stati notevolmente più elevati di quelli degli uomini (in Puglia le donne geometra sono aumentate di quasi il 260%). Nell'ultimo decennio il reddito dei geometri è cresciuto del 75% (variazione in termini nominali dell'imponibile ai fini Irpef), con una dinamica anno per anno superiore all'andamento del Pil nazionale. Le pensioni erogate dalla Cassa dei geometri (comprese quelle ai cosiddetti «pensionati contribuenti») sono 26.500, con un

incremento del 71,7% tra il 1997 e il 2008, a fronte di un aumento del 37,2% del numero degli iscritti all'ente previdenziale. Su questo dato pesa la modifica normativa introdotta nel 2003, che ha sostituito la restituzione dei contributi con una pensione contributiva per coloro che non raggiungevano l'anzianità minima, nonché l'attuazione dell'istituto della totalizzazione disciplinato dal d.lgs. 42/2006. Di fronte al rischio di un saldo previdenziale negativo, la Cassa ha adottato alcuni provvedimenti che nel tempo hanno portato al calmieramento del modello retributivo, tra cui: la riduzione delle aliquote di rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo della pensione, l'innalzamento delle aliquote contributive fino al 12% (da applicare entro il 2014), la maggiorazione dell'aliquota integrativa (passata dal 2% al 4%), l'iscrizione volontaria alla Cassa per i geometri praticanti, l'innalzamento graduale dell'età pensionabile da 65 a 67 anni.

I punti di forza dei geometri. Secondo l'indagine realizzata dal Censis su un ampio campione di geometri, fra gli elementi che certificano la qualità delle loro competenze i professionisti citano innanzitutto l'accumulazione di esperienza (65,3%) e l'aggiornamento continuo (54,1%). Per la maggior parte dei geometri, il loro ruolo è importante per lo sviluppo economico e sociale del Paese (41,1%). Il 29,4% ritiene che il geometra offra la sicurezza richiesta dal sistema, il 29,5% pensa che la tenuta della categoria derivi dalla capacità di adeguarsi al mutamento della domanda. La maggior parte dei geometri è dell'idea che vadano supportate le esclusive professionali (34,7%), che vada rafforzato il loro prestigio sociale (26,9%) e che occorra reintrodurre le tariffe minime (26,4%).

Un welfare di categoria innovativo. La Cassa dei geometri sta lavorando all'avvio della sperimentazione di un modello previdenziale innovativo, basato su un sistema di calcolo integrato che prevede la sostenibilità di lungo periodo dell'organismo previdenziale e, al tempo stesso, il rispetto delle esigenze reddituali dei professionisti. Il Censis ritiene che tale modello dovrà includere alcuni elementi fondamentali: la fidelizzazione del professionista (l'aumento dell'anzianità lavorativa dovrebbe essere premiato con meccanismi in grado di mitigare l'impatto del sistema contributivo puro, che non potrebbe garantire il tenore reddituale precedente alla pensione), la segmentazione della categoria (il professionista che ha lavorato in forma libera senza discontinuità dovrebbe essere considerato un *prime client*), l'attenzione alla variabile generazionale in una logica di equità complessiva (non peso schiacciante sui giovani a favore degli anziani, ma neanche completa rinuncia degli anziani ai diritti acquisiti nel tempo), la definizione di una base contributiva solida, ma aperta a nuove fasi di ampliamento.

L'apertura al futuro. La professione del geometra è solida e tuttora ancorata alla decennale tradizione di insediamento nel territorio e nella società italiana. Ma si percepiscono anche segnali di cambiamento e di apertura alle nuove sfide competitive. Dal punto di vista della struttura professionale, l'88,9% dei geometri che svolgono in forma esclusiva la libera professione opera in studi di dimensioni sopra la media degli studi professionali italiani: il 26,9%, infatti, lavora in uno studio che occupa fino a tre persone, il 13,3% lavora in studi da quattro a più di dieci persone. Il 26,7% dei geometri individua nuove opportunità occupazionali nella necessità di informatizzare la conoscenza del territorio, il 26,5% le vede legate alla necessità di ristrutturazione continua degli spazi, sia dell'edilizia privata, sia del patrimonio pubblico. Il lavoro costituisce per molti geometri (43,1%) l'unica fonte di garanzia per la vecchiaia. Per quanto riguarda la «messa in sicurezza» del proprio futuro, il 52,9% si dimostra favorevole a stipulare polizze di previdenza integrative. Il 26,9% ha già sottoscritto una polizza vita e il 14,3% ha cominciato a investire in modo differenziato le proprie risorse. Alla Cassa di previdenza spetta il compito di sostenere la modernizzazione della categoria, che passa attraverso la via obbligata della formazione, magari attraverso la promozione di una Scuola Superiore per il Geometra - da frequentare all'uscita dalla scuola secondaria superiore - in grado di offrire alla categoria una cultura omogenea e per preparare i giovani ad affrontare meglio l'attività autonoma.

LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE E IMMOBILIARE

PUBBLICATE DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO

Il Collegio di Torino ha reso disponibile le "LINEE GUIDA" che vanno viste come un utile supporto tecnico- giuridico per espletare nel migliore dei modi l'attività di Amministratore Condominiale e Immobiliare.

Le Linee sono state concepite e volute dalla Commissione Patrimonio Immobiliare del Collegio Geometri di Torino e Provincia per aiutare ed agevolare i colleghi che svolgono prevalentemente questa "vera e propria attività" e saranno anche strumento d'aiuto per i giovani colleghi che iniziano la loro carriera professionale nel settore delle Amministrazioni Condominiali e Immobiliari. Le numerose "nuove leggi" in materia, le sempre maggiori incombenze che l'Amministratore si trova ad affrontare (con possibili negative ripercussioni sullo stesso sia in ambito civile sia in ambito penale), devono far riflettere sull'importanza del ruolo che vanno a ricoprire nel momento in cui accettiamo l'incarico di Amministratore Condominiale e Immobiliare.

Le carenze legislative e le modalità applicative delle molteplici disposizioni che ruotano intorno alla figura dell'Amministratore hanno spinto i componenti della Commissione Patrimonio Immobiliare a redigere Le "LINEE GUIDA" che sono state concepite come Evolvibili, cioè aggiornabili ed integrabili con il passare del tempo con l'entrata in vigore di nuove leggi in materia, di nuovi indirizzi giurisprudenziali.

[Scarica le LINEE GUIDA](#)



MIA MAMMA FA IL GEOMETRA - LA FESTA DELLE MAMME IN UFFICIO

L'idea della Festa delle mamme che lavorano nasce una quindicina di anni fa - promossa da CorrierEconomia del Corriere della Sera - per portare alla ribalta la difficile conciliazione per la donna della vita lavorativa con quella familiare. Nell'ambito della giornata il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia si è fatto promotore dell'incontro "Mia Mamma fa il geometra" e tutte le geometre mamme sono state invitate a partecipare con i loro figli allo scopo di illustrare ai bambini e ragazzi l'attività del geometra libero professionista. Dal comitato organizzativo dell'evento ci è giunto un simpatico articolo che racconta l'intera giornata e che pubblichiamo.



MIA MAMMA FA IL GEOMETRA

"Abbiamo avuto un sussulto di piacere e sorpresa quando abbiamo letto dell'iniziativa promossa da rilevanti testate giornalistiche (CorrierEconomia del Corriere della Sera e Tuttosoldi&Lavoro della Stampa) che promuovevano e raccoglievano adesioni per il giorno dedicato alla festa delle mamme che lavorano. Il giorno prescelto per questo evento era venerdì 21 maggio 2010. Ci siamo immediatamente attivate nell'organizzazione per non perdere l'occasione di partecipare. Bisognava strutturare l'evento e poi diffondere l'iniziativa all'interno del Collegio.


Come comitato organizzatore ci siamo trovate subito in sintonia nelle scelte del programma.

All'inizio l'adesione delle colleghe è stata piuttosto scarsa e l'allarme tra noi è salito. Scherzando ci siamo dette: assumiamo dei bimbi comparsa???? Poi tutto d'un tratto, a pochi giorni dall'evento, le iscrizioni sono state parecchie: ben 23 bimbi accompagnati da mamme, papà e in due casi anche dalle loro nonne (anch'esse geometre naturalmente!!!!). Hanno partecipato anche due impiegate del collegio Paola e Michela che sono state indispensabili al comitato dando il loro contributo organizzativo e facendo partecipare anche i loro due bimbi.

I locali erano tappezzati da manifesti sulla professione. La festa è iniziata alle 17,00 con la proiezione di slide che abbiamo composto per spiegare ai bimbi, in termini assolutamente semplici, in cosa consiste il lavoro della loro mamma. Le immagini, costituite da fotografie e disegni delle mamme geometra al lavoro, erano illustrate da voce femminile (con tono e cadenza fanciullesca), come se fosse una bimba che spiega agli altri bimbi il lavoro di geometra della sua mamma.



Il pomeriggio è proseguito con un'idea didattica e divertente al tempo stesso, nata dall'animatrice dell'evento Roberta (sorella della consigliera Luisa Rocca): un gioco attinente con la professione, un collage con un piccolo progetto "la mia casa perfetta".



E poi? Niente di più bello che leggere negli occhi di un bimbo lo stupore e la sorpresa quando il mago ha fatto il suo spettacolo di magia lasciando bimbi e adulti rapiti e ammaliati.

A conclusione abbiamo rilasciato ai bimbi l'attestato del "Il Geometra perfetto".



Il pomeriggio non poteva che concludersi con una merenda ricca di panini dolci, crostate di cioccolato e succhi di frutta.

La festa è stata fatta nei locali della nuova sede del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia in Via Toselli n. 1. Il successo è stato davvero straordinario e inaspettato, come vi dimostrano le fotografie dell'evento. L'iniziativa, unica nella storia del Collegio di Torino, merita di essere riproposta annualmente anche per creare un'occasione d'incontro tra donne geometra che condividono un segmento lavorativo molto impegnativo e purtroppo poco tutelato dalle istituzioni: la libera professione di una donna. Alla giornata hanno dato la loro adesione la Consigliera di Parità della Provincia di Torino Laura Cima e l'Associazione Nazionale Donne Geometra.

Firmato: il comitato organizzatore dell'evento

CONVEGNO SIFET, CAGLIARI 16-18 GIUGNO 2010

Dal 16 al 18 giugno 2010, si terrà a Cagliari il Convegno SIFET 2010 dal titolo "Il Catasto nel 2010: dalla Topografia alla Geomatica". Le modalità previste per l'iscrizione ed il programma dell'evento sono disponibili sul sito www.sifet.org

GEOMETRI: IL NUOVO DIPLOMA CONSENTIRÀ ANCORA L'ACCESSO AGLI ALBI PROFESSIONALI

Chiarimento al Ministero dell'Istruzione

Presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si è svolto un incontro fra i Presidenti degli Ordini e Collegi professionali degli Ingegneri, degli Agrotecnici, dei Geometri, dei Periti agrari e dei Periti industriali con la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici (presenti il dott. Mario Giacomo Dutto e la dott.ssa Maria Grazia Nardiello) per verificare gli effetti della riforma degli Istituti Tecnici e Professionali in relazione alle possibilità di accesso all'Albo dei "nuovi" diplomati.



Com'è noto la riforma ha **cambiato la denominazione** dei diplomi, per distinguerli dai titoli professionali, che competono solo agli iscritti agli Albi, dove il raccordo dei nuovi corsi di studio con quelli attuali è assicurato dalla "Tabella delle confluenze" del Decreto Legislativo della riforma: ad esempio l'attuale corso di studi di "agrotecnico" è confluito nel nuovo corso di studi di "servizio per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", **così come l'attuale corso di studi di "geometra" è confluito nel nuovo corso "ambiente, costruzione e territorio"**.

A seguito di questa trasformazione, erano sorti alcuni dubbi circa la validità dei diplomi rilasciati dagli Istituti Tecnici e Professionali per accedere ad un Albo e per iniziare il praticantato professionale: secondo questa tesi, dunque, per iscriversi in uno degli Albi per i quali oggi è richiesto un diploma tecnico o professionale (oltre al superamento di un biennio di praticantato e dell'esame di abilitazione professionale), domani sarebbe servita come minimo una laurea triennale (ovvero un periodo di formazione post-secondaria equivalente).

I Direttori Generali del Ministero Nardiello e Dutto, hanno chiarito ogni dubbio precisando che - non essendo cambiate le leggi professionali - non sono neppure cambiate le regole di accesso agli Albi e, pertanto, dove si entra oggi con un diploma, si continuerà domani ad entrare con il nuovo diploma (che avrà un diverso nome ma che sarà "professionalmente" collegato agli attuali tramite la "tabella delle confluenze" dei titoli di studio).

Che i nuovi cicli di studio preparino anche direttamente all'inserimento nel mondo del lavoro e all'accesso agli Albi professionali **era chiaramente indicato nelle disposizioni di accompagnamento della riforma**; in particolare l'**Allegato A al D.Lgs di riforma** (approvata il 4.2.2010 dal Consiglio dei Ministri ed in fase di pubblicazione, attesa a giorni, sulla Gazzetta Ufficiale), nell'indicare il profilo professionale a cui sono destinati a pervenire i nuovi diplomi degli Istituti Tecnici e Professionali riformati così recita:

"I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia."

Pertanto gli Albi delle quattro professioni interessate (Agrotecnici, Geometri, Periti agrari e Periti industriali) si continuerà ad accedere secondo le attuali norme: cioè il nuovo diploma (del tipo corrispondente all'attuale) unitamente ad un biennio di praticantato professionale ed al superamento dell'esame di abilitazione professionale.



AGENZIA DEL TERRITORIO - INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 3 DEL 16 OTTOBRE 2009

Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell'archivio censuario mediante l'ausilio della procedura Pregeo 10.

Come è noto, l'art. 4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha introdotto l'obbligo, a partire dal 01 giugno 2010, della predisposizione degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni in conformità alla procedura PREGEO 10 e l'utilizzo di estratti di mappa rilasciati dall'Ufficio.

Con la circolare n. 3 del 16 ottobre 2009 si sono impartite le disposizioni operative per la gestione degli atti di aggiornamento predisposti con l'ausilio della procedura Pregeo 10.

La Circolare 01/2010, fornisce ulteriori e importanti chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni e le integrazioni necessarie, anche nelle more dell'implementazione di nuove funzionalità della procedura Pregeo 10 e della infrastruttura per la trasmissione telematica SISTER.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE 01/2010 [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE L'ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE 1/2010 [CLICCA QUI](#)



ISPEZIONI IPOTECARIE: NUOVI MODULI. CAMBIANO LA GRAFICA E IL CONTENUTO



Le visure ipotecarie si allineano ai tempi. L'Agenzia del Territorio, in considerazione delle nuove possibilità offerte dalle procedure informatiche, ha modificato sia nel look sia nei contenuti i moduli che consentono di controllare lo "stato" degli immobili dal punto di vista delle garanzie costituite sugli stessi.

Cosa è cambiato

La rinnovata modulistica consente di richiedere le ispezioni ipotecarie on line in circoscrizioni estranee alla competenza dell'ufficio in cui si presenta la domanda e, quindi, di effettuare ricerche di soggetti in ambito nazionale.

Nella parte del modello riservata ai "documenti da ispezionare", l'utente ora può specificare se intende ispezionare una nota, un atto o una comunicazione di estinzione dell'obbligazione.

Oltre alla formalità richiesta è possibile consultare tutti i documenti correlati alla stessa (annotazioni, rettifiche, comunicazioni).

Le tariffe delle tasse ipotecarie applicabili ai singoli atti sono ben esposte nella sezione a cura dell'ufficio del Territorio. Al termine dell'ispezione, infatti, il richiedente deve versare all'ufficio la somma dovuta in base al numero delle formalità o dei titoli visionati, oltre all'importo previsto per la sola domanda.

Per le visure sono dovute le imposte elencate nella tabella tasse ipotecarie, allegata al decreto legislativo 347/1990, modificata in ultimo dal comma 19, articolo 7, del decreto legge 262/2006.

New entry

Debutta la versione semplificata del "modello 310" (questo è il nome del modulo per le richieste di visure ipotecarie) che, a differenza di quello classico, presenta sul retro le istruzioni dettagliate per la compilazione. È dedicata ai meno esperti e si può utilizzare per una sola richiesta.

I modelli, completo e semplificato, sono reperibili sul sito dell'Agenzia del Territorio, all'interno delle utilità, nella sezione modulistica. [CLICCA QUI](#)

ENTRO LUGLIO NUOVE NORME PER I REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Secondo la Legge Comunitaria 2009 approvata il 12 maggio scorso dal Senato il Governo dovrà riscrivere entro fine luglio 2010 le norme in materia di requisiti acustici degli edifici.

Il riordino normativo era atteso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (29 luglio 2009) della Legge Comunitaria 2008, cioè entro fine gennaio 2010, termine che ora si è allungato a un anno. Non comprenderà più la definizione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione di edifici e infrastrutture, come previsto dalla Comunitaria 2008; riguarderà invece la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

L'indicazione dei "criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico" arriverà invece con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Sospese nel frattempo le norme nei rapporti tra costruttori e acquirenti di alloggi, anche se sorti prima del 29 luglio 2009. In attesa del riordino della materia la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

NASCE IL "POLO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA"



Inail, Ispesl e Ipsema non ci saranno più. Nell'ambito della manovra finanziaria varata dal Consiglio dei Ministri, saranno accorpate a formare il "Polo della salute e della sicurezza"

Da un punto di vista organizzativo, l'istituzione di un Ente unico per la salute e la sicurezza nel lavoro, con natura di ente pubblico non economico, con conseguente soppressione degli istituti che in essa confluiscono, si giustifica con l'esigenza di concentrare presso un unico soggetto tutti i compiti relativi alla sicurezza nel lavoro, o per certi versi intimamente connessi.

Ciò anche in considerazione del fatto che Inail, Ispesl e Ipsema, oltre ad erogare le prestazioni di propria competenza, già esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in una logica di sistema con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PARTE LA CAMPAGNA EUROPEA PER LA MANUTENZIONE SICURA

Per promuovere la sicurezza nelle attività di manutenzione: ad oggi il 10-15% degli incidenti mortali sul lavoro sono legati ad essa

Una manutenzione regolare è essenziale per mantenere attrezzature, macchinari e ambiente di lavoro sicuri ed affidabili. Infatti, non eseguirla o farla in modo non adeguato possono essere causa di situazioni pericolose, incidenti e problemi di salute. Ma la manutenzione è un'attività ad alto rischio, che porta, di conseguenza, una maggiore probabilità per gli addetti, all'esposizione al pericolo più di altri dipendenti.

L'EU-OSHA stima che il 10-15% degli incidenti mortali sul lavoro e il 15-20% di tutti gli incidenti siano collegati alla manutenzione. Per questo motivo l'EU-OSHA ha lanciato la nuova campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri" per il 2010/11 per promuovere una manutenzione sicura in tutta Europa. Ma cosa s'intende per manutenzione?

Con la norma europea EN 13306, la manutenzione si definisce come la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, eseguite durante il ciclo di vita di un elemento destinate a preservarlo o a riportarlo in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta. Dunque manutenzione è un termine generico che si può riferire a compiti "svolti in



settori molto diversi fra loro e in tutti i tipi di ambienti di lavoro”.

Nella “Guida per la campagna europea sulla manutenzione sicura” sviluppata dall’EU-OSHA vengono raccolti diversi esempi di incidenti, come lo spaventoso incendio della piattaforma petrolifera Piper Alpha nel 1988 o l’esplosione in un impianto di dicloruro di zolfo a Catenoy, nel dipartimento francese dell’Oise, nel 2005.

In particolare gli “addetti alla manutenzione sono esposti a rischi fisici, tra cui il rumore, le vibrazioni (per esempio durante la manutenzione di strade, gallerie e ponti), i raggi ultravioletti e le avverse condizioni atmosferiche”. Ed è possibile che attività di manutenzione possano svolgersi in luoghi di lavoro in cui sono presenti prodotti chimici pericolosi, in spazi chiusi, con esposizione all’amianto (per esempio durante la manutenzione di vecchi edifici o di impianti industriali) o alla polvere, compresa la polvere di legno cancerogena.

[Scarica la Guida per la campagna europea sulla manutenzione sicura](#)

Sito ufficiale: <http://osha.europa.eu/it/campaigns/hw2010/>

SICUREZZA : AGGIORNATO IL SITO WEB DEL MINISTERO DEL LAVORO

Si segnala che sul sito web del Ministero del lavoro è stata aggiornata la pagina dedicata alle [FAQ](#) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, sono state pubblicate le risposte ai nuovi quesiti in tema di:

obblighi di sicurezza connessi a lavori o servizi di durata non superiore ai due giorni (art.26, D.Lgs. n.81/2008);

aggiornamento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori (art.37, D.Lgs. n.81/2008);

organismi paritetici (art.51, D.Lgs. n.81/2008).

Relativamente alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori, fonti interne al Ministero del Lavoro hanno confermato che per le imprese che occupano fino a 15 lavoratori, in mancanza di espresse previsioni contrattuali come in edilizia, gli obblighi relativi alle modalità e alla durata dei corsi di aggiornamento dei RLS aziendali, si esauriscono mediante la formazione di cui al comma 6 dell’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza, secondo il quale la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Le risposte del Dicastero al riguardo [CLICCA QUI](#)

IL VADEMECUM DELLE OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA

Le opere provvisorie sono tutte quelle strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato e che non faranno parte dell’opera compiuta.

Le OPERE PROVVISORIALI possono suddividersi, in base al loro utilizzo, in:

- opere di servizio
- opere di sicurezza
- opere di sostegno

Sul sito della regione Campania è disponibile un documento, curato dall’Ing. Antonio Scalzi, dal titolo "**La vigilanza negli ambienti di lavoro**" che contiene tutte le informazioni per la corretta realizzazione delle opere provvisorie di sicurezza e per le opportune verifiche da parte dei coordinatori della sicurezza.

Tra le opere provvisorie illustrate nella pubblicazione menzioniamo:

- Ponteggi
- Andatoie e passerelle
- Ponti di sicurezza
- Sbarramenti delle aperture
- Impalcati sopra i posti di lavoro
- Reti anticadute

per scaricare il testo del documento [CLICCA QUI](#)

I CHIARIMENTI DI CONFINDUSTRIA SUL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

A seguito dei quesiti pervenuti da parte di numerose aziende associate Confindustria Firenze ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che si occupano della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La sede locale di Confindustria chiarisce che il RLS è una persona eletta o designata per rappresentare le esigenze dei lavoratori nei confronti della direzione aziendale per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è quindi una figura liberamente individuata dai lavoratori dipendenti in tutte le aziende o unità produttive e la sua designazione non costituisce, pertanto, un adempimento obbligatorio posto a carico del datore di lavoro.

Nelle aziende (o unità produttive) che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Qualora in azienda non vi sia nessun lavoratore disposto a ricoprire l'incarico di RLS sarebbe opportuno che tale situazione risulti da un verbale di assemblea sottoscritto da tutti i lavoratori e consegnato al datore di lavoro.

Nelle aziende (o unità produttive) che occupano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali (R.S.A.) in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno.

Dell'esito di tale elezione sarebbe opportuno redigere apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i lavoratori e consegnato al datore di lavoro. Anche nell'ipotesi in cui nessuno dei componenti della RSA intenda assumere l'incarico di RLS, la nomina o la designazione del RLS (come la mancata nomina o designazione) da parte dell'assemblea dei lavoratori dovrebbe risultare da un apposito verbale, che però andrebbe sottoscritto dalla RSA e/o da tutti i lavoratori e consegnato al datore di lavoro. **Per scaricare la Nota Completa RLS [CLICCA QUI](#)**



LA SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEI DEPOSITI DI GPL IN SERBATOI FISSI INTERRATI

Con la nota n. 7589 del 6.05.2010 la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica Area III fornisce chiarimenti sulla "Rimozione di depositi di g.p.l. in serbatoi fissi da parte di ditte terze". In particolare la nota sottolinea che durante l'effettuazione di visite-sopralluogo finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione incendi per depositi di g.p.l. in serbatoi fissi interrati di piccola capacità, gli incaricati dell'accertamento hanno riscontrato, oltre al deposito interrato oggetto di richiesta collegato agli impianti utilizzatori, la presenza di un altro serbatoio, scollegato, fuori terra, semplicemente appoggiato e privo di ancoraggi e protezioni, contenente ancora g.p.l. Quest'ultimo serbatoio risultava quello precedentemente installato, rimosso a cura di una nuova azienda subentrata per la fornitura del g.p.l. e proprietaria del serbatoio per il quale era stata avanzata richiesta di rilascio di C.P.I. La nota precisa dunque che:

- L'operazione di rimozione del serbatoio interrato e la successiva posa sul terreno adiacente è una palese violazione delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Infatti, appare difficilmente dimostrabile da parte del datore di lavoro di aver effettuato una corretta e compiuta valutazione dei rischi atteso che procede, attraverso l'opera dei propri lavoratori dipendenti, all'espianto di un serbatoio installato da una ditta terza.
- La situazione finale - serbatoio interrato e serbatoio rimosso posto in adiacenza - è in netto contrasto con la specifica regola tecnica di prevenzione incendi allegata al DM 14.05.2004.

In tal caso si potrà procedere ai sensi degli articoli 19 e 20 del D. Lgs. 139/06 ai fini dell'adozione dei provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'installazione e la sospensione dell'attività fino all'adempimento dell'obbligo, da parte dei soggetti responsabili. Sempre in tema di depositi GPL, con la nota N. 7588 del 6 maggio 2010, la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica Area ha fornito chiarimenti inerenti le recinzioni di protezione dei depositi di bombole GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti. **[Clicca qui per scaricare la note dei VV.FF.](#)**

LA SINTESI DEI COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

L'AUSL di Verona ha reso disponibile un documento dal titolo "la sintesi dei compiti del medico competente" che illustra, dettagliatamente, compiti e responsabilità del medico competente.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi:

- programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
- predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
- attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
- organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
- attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale
- Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

Il documento, inoltre, illustra i compiti del medico riguardo specificatamente a:

- cartella sanitaria e di rischio
- informazione ai lavoratori e ai rappresentanti e riunione periodica
- sopralluoghi negli ambienti di lavoro
- sorveglianza sanitaria
- ricorso all'organo di vigilanza
- trasmissione dei dati allo SPISAL e all'ISPESL
- lavoratori esposti a cancerogeni

per scaricare il testo del documento [CLICCA QUI](#)

REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE NEGLI EDIFICI CIVILI

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione incendi ha approvato una Guida Tecnica, che tratta la sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, tema che alla luce delle numerose innovazioni tecnologiche per quanto attiene la progettazione e la realizzazione degli «involucri esterni» pone complesse problematiche relative alla sicurezza delle persone e dei beni in caso d'incendio.

La Guida ha preso spunto da alcuni documenti tecnici elaborati sullo stesso argomento da altri paesi appartenenti alla UE che già hanno affrontato, all'interno dei propri atti regolamentari, la complessa problematica. Quanto alla validità ed applicazione dei contenuti della Guida il documento precisa quanto segue:

- le indicazioni progettuali contenute nella Guida avranno carattere volontario e potranno essere prese a riferimento nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi per un iniziale periodo sperimentale di **due anni**;
- durante il suddetto periodo sperimentale, anche al fine di evitare possibili discordanze con le vigenti norme verticali di prevenzione incendi, l'applicazione della Guida dovrà essere riferita ad **edifici aventi un'altezza antincendio superiore a 12 metri**;
- trascorsi i due anni di sperimentazione, sulla base delle eventuali osservazioni ricevute, il documento potrà subire modifiche e/o ulteriori adattamenti.

PER SCARICARE LA GUIDA [CLICCA QUI](#)



DVR: UNA CHECK-LIST PER LA COMPILAZIONE

Dall'Ispecl una guida per strutture edilizie, macchine, attività ed attrezzature di prevenzione incendi.

L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) ha redatto una **check-list per la compilazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)** e per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del **D. Leg.vo 81/2008**.

Il documento vuole rappresentare un supporto ai datori di lavoro per la redazione del DVR, e prende in esame strutture edilizie, sicurezza e benessere dei lavoratori, macchine e impianti e attività e attrezzature di lotta agli incendi, che necessitano di essere opportunamente considerate nella compilazione del documento di valutazione dei rischi e nella successiva, importantissima, programmazione delle manutenzioni.

PER SCARICARE LA CHECK-LIST [CLICCA QUI](#)

DURC IN MATERIA DI RESPONSABILITA' SOLIDALE - INPS MESSAGGIO 12091/2010

L'Inps, a seguito della risposta all'interpello del 2 aprile scorso, con la quale il Ministero del Lavoro ha stabilito che, nell'ambito degli appalti, l'impresa responsabile solidalmente, laddove versi in una posizione di regolarità, ha comunque diritto al rilascio di un Durc positivo, stante l'unicità del rapporto previdenziale tra l'impresa richiedente e l'Ente rilasciante, ha pubblicato il messaggio di cui all'oggetto contenente alcuni chiarimenti operativi.

L'assunto del Ministero rileva che non può essere causa ostativa al rilascio del Durc *l'esposizione ad una posizione debitoria conseguente al riconoscimento di un vincolo di solidarietà*, dovendosi viceversa attestare la regolarità dell'impresa medesima.

L'Inps ha concluso che, comunque, in tali casi, tra le annotazioni risultanti sul Durc, dovrà essere specificata la denominazione sociale, il numero di posizione contributiva dell'azienda con la quale l'impresa risulta essere responsabile in solido, nonché anche l'ammontare della sorte contributiva dovuta a titolo di solidarietà.

Sarà cura degli uffici Ance approfondire tutti gli aspetti in merito alla necessità che sia individuata la posizione debitoria relativa all'azienda subappaltatrice concernente il singolo appalto e subappalto interessato, in cui risultano coinvolte le due imprese e per il quale unicamente deve scattare il vincolo di solidarietà.

[Inps Messaggio 12091 2010](#)

L'INSTALLAZIONE DEGLI ASCENSORI IN SICUREZZA

SuvaPro è la divisione che si occupa della sicurezza sul lavoro di SUVA, azienda autonoma di diritto pubblico, l'assicuratore più importante in Svizzera nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione, SUVA ha predisposto un opuscolo informativo indirizzato ai responsabili dei lavori sui cantieri e agli installatori delle ditte fornitrici di ascensori.

La pubblicazione illustra alcune semplici regole per garantire la sicurezza nell'uso dei ponteggi per vani ascensore e nel montaggio di ascensori senza l'ausilio di ponteggi.

La pubblicazione è articolata nei seguenti capitoli:

Rischi

- Il vano ascensore visto dagli esperti del settore edile
- Il vano ascensore visto dagli installatori

Pianificazione, coordinamento e responsabilità

- Pianificazione e coordinamento per la sicurezza
- La collaborazione tra le parti contrattuali
- Suddivisione delle responsabilità

Requisiti tecnici dei ponteggi per vani ascensore

- Qualità del legno
- Piano di calpestio
- Elementi portanti

Pericoli particolari connessi all'uso del ponteggio per vani ascensore

- Vietato saltare sulle tavole da ponte
- Non superare la portata massima consentita
- Come utilizzare le scale a pioli
- Chiudere le aperture nel suolo

Pericoli particolari in caso di installazione senza ponteggio

- Una differenza sostanziale
- La protezione laterale nelle aperture dei vani ascensore
- Rischi connessi all'installazione dell'ascensore
- Porte del vano ascensore

Per scaricare la pubblicazione SUVA. Vani ascensore: come lavorare in sicurezza [CLICCA QUI](#)

MUD: PUBBLICATO IL DECRETO DI PROROGA

Publicato sulla GU n. 117 del 21/5/2010 il Decreto Legge n. 72 del 20/5/2010 che differisce al **30 giugno 2010** il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione unica ambientale con riferimento all'anno 2009.

Si ricorda che per la compilazione del MUD occorre fare riferimento al DPCM 27 aprile 2010 (che ha sostituito il modello del MUD previsto dal DPCM 2 dicembre 2008) nonché al successivo Comunicato del Ministero dell'ambiente che riporta in allegato le schede da utilizzare (vedi news Ance n. 714 del 30 aprile 2010, e n. 728 del 3 maggio 2010)

Sono comunque fatte salve le dichiarazioni già presentate avvalendosi del modello allegato al DPCM del 2 dicembre 2008.

PER SCARICARE IL DL 72/2010 [CLICCA QUI](#)

QUALIFICAZIONE D'ACCESSO AL SETTORE EDILE: LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI COSTRUTTORE EDILE

La VIII Commissione della Camera ha ultimato l'esame del d.d.l. sulla "disciplina dell'attività professionale di costruttore edile".

La disciplina proposta è mirata a definire i principi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia - denominate "attività professionali in edilizia" - nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di professioni.

E' stato predisposto un nuovo testo unificato, aggiornato con gli emendamenti approvati, composto da 16 articoli, nel quale si prevede, in particolare:

- l'istituzione della Sezione speciale Edilizia presso ciascuna Camera di commercio;
- l'obbligo per ciascuna impresa di designare un responsabile tecnico che non potrà essere soggetto esterno;
- i requisiti di idoneità professionale costituiti alternativamente da titoli di studio, esperienza professionale o frequenza a corsi di approfondimento;
- i requisiti di capacità organizzativa che presuppongono la disponibilità di attrezzatura tecnica per un valore minimo di 30.000 Euro;
- la possibilità per le Regioni di prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese.

Volutamente l'ambito di applicazione della presente proposta

di legge è limitato alla figura professionale di costruttore edile nel settore privato, vigendo, nel settore degli interventi pubblici, norme particolari per quanto attiene alla concorrenzialità. L'Italia era l'unica nazione in cui chiunque, e senza il



possesso di un idoneo titolo qualificante, poteva improvvisarsi appaltatore o costruttore edile, a differenza di altri Paesi dove, viceversa, la regola è quella di condizionare tale attività non solo al possesso di determinati requisiti (soggettivi e oggettivi), ma anche al superamento di un esame attitudinale, da sostenere davanti a un'apposita commissione istituita presso organismi equivalenti alle nostre camere di commercio, industria, artigianato.

Obiettivo, dunque, di questa proposta di legge è quello di rendere accessibile la professione di costruttore edile solo a coloro i quali dimostrino di possedere i relativi requisiti e abbiano superato un esame abilitativo: ponendo così fine al marasma e all'improvvisazione che regnano sovrani, allo stato delle cose, in Italia.

LITI DI CONDOMINIO? DAL 2011 TENTARE DI TROVARE UN ACCORDO DIVENTA OBBLIGATORIO, ALTRIMENTI NIENTE CAUSA

La giustizia italiana pone un freno alle liti di condominio. In altre parole, sarà indispensabile il tentativo di accordo tra le parti per le cause sugli immobili, dalle locazioni ai diritti di proprietà. L'obiettivo è quello di ridurre il contenzioso che finisce nelle aule di giustizia. Importante, però anche l'opportunità che si apre per i professionisti nella gestione degli organismi di conciliazione.



Quando la conciliazione diventa obbligatoria. Del milione di controversie che dovranno passare per la mediazione prima di finire in tribunale la maggior parte sono cause che riguardano gli immobili, da quelle condominiali, alle locazioni e ai diritti di proprietà fino alle successioni. In particolare il tentativo di conciliazione diventa condizione di procedibilità per cause relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi (bancari e finanziari). Riguarderà poi anche cause relative a risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con mezzo pubblicitario.

Dal 20 marzo 2011 mediazione obbligatoria: Per queste dal 20 marzo 2011 la mediazione extragiudizio diventerà obbligatoria, ovvero chi non tenta l'accordo non può fare causa. La mediazione, infatti, è l'attività svolta da un soggetto imparziale (ovvero un organismo di conciliazione) per la ricerca di un accordo amichevole tra le parti o per l'individuazione di una proposta, di cui la conciliazione è poi l'atto conclusivo. La mediazione diventa dunque condizione di procedibilità senza la quale non è più possibile agire in giudizio nelle sedi ordinarie. Il processo di mediazione però, non potrà durare più di quattro mesi. L'entrata in vigore delle nuove norme risale al 20 marzo scorso, ma l'obbligatorietà della mediazione scatta a partire dal 20 marzo del prossimo anno. Naturalmente la mediazione è condizione di procedibilità ma nel caso le parti non si accordino la controversia potrà proseguire in tribunale. Restano invece escluse dalla mediazione obbligatoria quelle procedure giudiziarie volte a risolvere situazioni urgenti come i procedimenti cautelari o le ingiunzioni di sfratto.

Nel caso si raggiunga con successo un accordo il vantaggio sta nel risparmio e nella velocità dei tempi: 4 mesi. Inoltre gli organismi di mediazione hanno l'obiettivo di trovare una soluzione pratica accettata dalle parti. Secondo i contrari alla riforma, però, il tentativo di mediazione potrebbe rivelarsi invece una perdita di tempo. Secondo i detrattori, inoltre, alla prima udienza del processo il giudice deve già cercare di conciliare le parti e certamente le considerazioni del giudice risultano ben più rilevanti rispetto alle proposte di accordo degli organismi privati. La soluzione del giudice dunque appare più ferma e solida. In ogni caso la riforma ha il chiaro obiettivo di scoraggiare chi intenta cause per futili motivi, ma anche di aiutare chi avrebbe un motivo serio ma non se la sente di iniziare una causa civile.

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA: NOVITÀ NELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 40/2010

Publicata sulla G.U. n. 120 del 25/05/2010 la L. 22/05/2010, n. 73, di conversione del D.L. 40/2010 (cosiddetto «*decreto Incentivi*»).

Attività edilizia libera

Come noto l'art. 5, il cui testo è stato ora interamente sostituito rispetto alla versione originaria, è volto ad ampliare, mediante la sostituzione dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante denuncia di inizio attività (DIA). Le nuove tipologie riguardano, in particolare, interventi di manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (commi 1 e 2).

Il nuovo testo, nel sopprimere la clausola che faceva salve le disposizioni più restrittive della disciplina regionale, prevede peraltro che le Regioni a statuto ordinario possano estendere la semplificazione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti, individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è necessario trasmettere al comune la relazione tecnica ovvero stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica (comma 6). Il nuovo testo dell'art. 6 differenzia l'attività edilizia libera in due categorie, a seconda che occorra una previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dell'interessato, insieme con le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (comma 2). Esclusivamente per i lavori di manutenzione straordinaria, che includono nel nuovo testo l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, la comunicazione deve contenere i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

Per tali lavori, inoltre, il nuovo testo prevede la trasmissione all'amministrazione di una relazione tecnica, con la quale un tecnico abilitato assevera che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non preveda alcun titolo abilitativo. Il tecnico deve altresì dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente (comma 4). Su tale ultimo punto si osserva che la nuova norma sembra essere addirittura più restrittiva rispetto alla normativa vigente prima dell'emanazione del decreto-legge, secondo la quale, pur in presenza di dichiarazione di inizio attività (DIA), il progettista abilitato non deve necessariamente dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

Ai sensi del nuovo comma 5, per tutti gli interventi l'interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 30 giorni dal momento della variazione, secondo quanto previsto dall'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera b), della L. 80/2006.

Viene inoltre specificato che la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria di 258 euro che può essere ridotta a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (comma 7).

Il comma 8, infine, semplifica la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per gli interventi citati, prevedendo che il CPI, ove richiesto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.

Installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica Il maxi-emendamento ha introdotto anche il nuovo art. 5-*bis*, che mediante inserimento dell'art. 87-*bis* del D. Leg.vo 259/2003 introduce procedure semplificate per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla rete di banda larga mobile.

In particolare, si prevede che per avviare l'installazione di apparati con tecnologia UMTS[53] o di altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, è richiesta la sola denuncia di inizio attività. La denuncia resta priva di effetti ove entro 30 giorni dalla presentazione della domanda sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale competente, ovvero un parere negativo da parte dell'organismo di controllo. Il comma 2, sostituendo il comma 15-*bis* dell'art. 2 della L. 133/2008, interviene sulle procedure di installazione delle reti e degli impianti di comunicazione in fibra ottica. Il comma 15-*bis* dispone attualmente che per le predette opere la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada. Secondo il nuovo testo, la possibile riduzione della profondità viene condizionata alla circostanza che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che deve essere presentata all'Amministrazione territoriale competente da parte dell'operatore della comunicazione, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.



CERTIFICAZIONE ENERGETICA: DA NOTARIATO E ASSOCIAZIONI CONSUMATORI LA GUIDA PER I CITTADINI



E' importante conoscere le qualità energetiche degli edifici prima dell'acquisto per poter valutare l'eventuale investimento. Per questo l'Associazione dei consumatori e il Notariato hanno pubblicato la sesta 'Guida per il cittadino' dal titolo 'Acquisto certificato: agibilità, sicurezza ed efficienza energetica degli immobili', dedicata alle nuove norme relative agli edifici, sotto il profilo della sicurezza e del risparmio energetico, che consentono all'acquirente di conoscere la qualità di un immobile da acquistare e la spesa da sostenere per la sua gestione. Nella Guida si sottolinea come la certificazione consenta di conoscere in anticipo la qualità di un immobile da acquistare e la spesa che si dovrà sostenere per la sua gestione. Per questo, già

alla stipula del preliminare di acquisto di un immobile, un aspetto che merita attenzione e che viene spesso ignorato è quello relativo alla documentazione rilasciata dal venditore. Dovrà, infatti, indicare alcuni aspetti specifici sull'agibilità, la sicurezza degli impianti e la certificazione energetica, al fine di una più completa valutazione dell'immobile e, quindi, di un'adeguata tutela per l'acquirente. Nella guida si segnala, per esempio, che per un appartamento di 120 metri quadri la differenza tra la classe energetica G (bassa qualità) e B (buona qualità) può comportare una differenza nella spesa per il riscaldamento di quasi 2000 euro l'anno. L'iniziativa del Consiglio nazionale del Notariato e delle associazioni dei consumatori spiega, inoltre, come usufruire degli incentivi 2010 previsti per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, il cui decreto legislativo (n. 40/2010) prevede un fondo di 60 milioni di euro. Nella guida si spiega che la legge prevede due diversi attestati sulla certificazione energetica: l'attestato di qualificazione energetica, chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo 'ex-post' del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche; e l'attestato di certificazione energetica, che rappresenta lo strumento di informazione del proprietario, e dell'acquirente circa la prestazione energetica e il grado di efficienza energetica degli edifici. L'attestato di certificazione energetica, che ha validità temporale massima di 10 anni, si differenzia dall'attestato di qualificazione energetica proprio per la necessità, prevista solo per il primo, dell'attribuzione della classe di efficienza energetica. [SCARICA LA GUIDA](#)

PER IL RISPARMIO ENERGETICO È POSSIBILE DEROGARE ALLE DISTANZE LEGALI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE."

Tra le modifiche apportate al provvedimento segnaliamo quelle apportate all'art. 11. L'art. 11 del provvedimento prevede incentivi "urbanistici" per gli edifici (di nuova costruzione o esistenti) più efficienti dal punto di vista energetico. Per gli edifici di nuova costruzione, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo prevede che non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura:

- gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri (per la sola parte eccedente, fino ad un massimo di 25 cm);
- il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici (fino ad un massimo di 15 cm per i solai intermedi). Sempre nel rispetto di tali limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito:



- alle distanze minime tra edifici;
- alle distanze minime di protezione del nastro stradale;
- alle altezze massime degli edifici.

Per gli edifici esistenti, sui quali si intende realizzare interventi di riqualificazione energetica che comportano maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è prevista (art. 11 comma 2) la deroga alle normative nazionali e locali, alle distanze minime tra edifici e dalle strade:

- nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle altezze massime degli edifici;
- nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.

Tale deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. In base alle modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2010, in entrambi i precedenti casi e sempre nel rispetto dei limiti predetti, è ora possibile derogare anche alle distanze minime dai confini della proprietà. È stata quindi ampliata la casistica originariamente prevista dal D.Lgs. 115/2008, che prevedeva la possibilità di non considerare gli spessori aggiuntivi di elementi verticali, solai e coperture, derogando ad altezze massime e distanze minime tra edifici. [Clicca qui per scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. 115/2008](#)

NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Stabilisce i requisiti minimi per la prestazione energetica degli immobili

L'Unione Europea ha diffuso la nuova direttiva in materia di efficienza energetica degli edifici, Contatori intelligenti e impianti ad alta efficienza per ridurre il consumo energetico degli edifici e entrare l'obiettivo sul cambiamento climatico usando il 20% in meno di energia. I deputati del Parlamento Europeo hanno approvato lo scorso 18 maggio 2010 la nuova normativa sull'efficienza energetica degli edifici che aiuterà i consumatori a tagliare i costi della bolletta energetica e l'Unione europea, nel suo insieme, a centrare l'obiettivo sul cambiamento climatico usando il 20% in meno di energia. Gli Stati membri dovranno adeguare i propri codici di fabbricazione in modo che tutti gli edifici costruiti dalla fine del 2020 saranno conformi ai più elevati standard di risparmio energetico. La nuova direttiva sull'efficienza energetica stabilisce i requisiti minimi per la prestazione energetica degli immobili di nuova costruzione e la loro applicazione per gli edifici esistenti. Gli Stati membri dovranno adottare misure atte a raggiungere requisiti di rendimento energetico a costi ottimali e secondo la metodologia comparativa. Tutti gli edifici costruiti dalla fine del 2020 dovranno possedere elevati standard di risparmio energetico e dovranno essere alimentati in larga misura con forme di energia rinnovabili e i progetti di costruzione degli edifici delle autorità pubbliche dovranno dare l'esempio partendo due anni prima. Una parte dei finanziamenti per queste innovazioni proverrà dal bilancio dell'Unione europea. Ove possibile la spesa energetica degli immobili esistenti dovrà essere migliorata nel corso di lavori di ristrutturazione. Durante questi lavori i proprietari saranno incentivati a installare "contatori intelligenti" e a sostituire gli impianti di riscaldamento, quelli idraulici per l'acqua calda e i sistemi di climatizzazione con soluzioni alternative ad alta efficienza come le pompe di calore. La normativa nazionale richiederà, inoltre, ispezioni regolari alle caldaie e ai sistemi di climatizzazione. Gli immobili assorbono circa il 40% del consumo energetico totale dell'Unione europea e costituiscono la più grande fonte di emissioni d'Europa, migliorando le loro prestazioni energetiche si riuscirebbe a raggiungere gli obiettivi sulle emissioni di CO2.


LA PIASTRELLA PER COSTRUIRE UN GIARDINO VERTICALE



Una società spagnola ha trovato il modo di coniugare perfettamente estetica e ambiente. Per chi vuole trasformare la propria facciata in uno splendido muro verde, infatti, potrà a breve utilizzare una piastrella apposita, progettata per supportare una varietà di piante irrigate a goccia. La casa produttrice è Ceracasa, un'azienda che si occupa di piastrelle in ceramica, che ha messo a punto un sistema modulare che consente un facile innesto e un'agevole manutenzione per le piante. Secondo la società, le piastrelle potrebbero avere un grande impatto sulla qualità dell'aria. E non solo: un giardino verticale oltre

che produrre gradevole effetto estetico, e assorbire CO2 dall'atmosfera è capace di assorbire calore mantenendo la costruzione più fresca, facendo così risparmiare energia, e nel contempo prevenire la perdita di calore durante le ore notturne, facendo ancora risparmiare ulteriormente energia. Le piastrelle, della grandezza di un metro quadrato, saranno disponibili nei colori bianco, avorio, tabacco, e grigio.

DALLA BIOINGEGNERIA I MATTONI ECO



Ogni anno nel mondo si producono circa 1.300 miliardi di mattoni, con un costo in termini di inquinamento ambientale, paragonabile all'intero traffico aereo mondiale. Una giovane professoressa americana di architettura negli Emirati Arabi, ha studiato un sistema alternativo in grado di diminuire radicalmente l'apporto inquinante dovuto alla loro produzione. L'idea parte da un presupposto molto semplice: basterebbe non cuocere i mattoni, bensì coltivarli! Nell'ambito dei materiali edilizi i mattoni possono arrivare ad un contenuto di oltre 3 MJ/kg di energia grigia (dati CIPRA), termine che definisce l'energia impiegata per le fasi di realizzazione, dunque

estrazione, produzione, trasporto e tutti i processi di trasformazione che stanno a monte del prodotto finito. Una parte di questa energia potrebbe essere tagliata. I "bio-bricks" sono costituiti a partire da sabbia, batteri, cloruro di calcio ed urea mediante un processo noto come precipitazione di calcite micro-indotta, che impiega i microrganismi di *Sporosarcina pasteurii* presenti nella sabbia per legare assieme i granelli, con una catena di reazioni chimiche. La massa risultante somiglia nell'aspetto all'arenaria, ma, a seconda di piccoli accorgimenti durante il processo può riprodurre la resistenza del cotto, dell'argilla o addirittura del marmo. Per ora, i mattoni così prodotti hanno le stesse dimensioni dei mattoncini Lego. La ricerca ha inevitabilmente ancora una lunga strada da percorrere, ma sicuramente praticabile garantendo un prodotto sostitutivo con la stessa resistenza di quello tradizionale. Per maggiori informazioni: <http://www.metropolismag.com/nextgen>

MATERIALI RICICLATI: NASCE IL PRIMO STANDARD PER LA CERTIFICAZIONE

È applicabile a moltissimi prodotti, dal tessile agli imballaggi, dai materiali per la bioedilizia fino all'arredamento



L'Istituto Certificazione Etica ed Ambientale (Icea) presenta il primo "Standard per la certificazione dei prodotti realizzati con materiali riciclati" sancendo la fondamentale importanza del riciclaggio per la crescita di un modello di produzione e consumo sostenibile. Lo standard punta a ridurre il consumo di risorse (materie prime vergini, acqua ed energia), aumentare la qualità dei prodotti riciclati, minimizzare le emissioni pericolose nell'aria, nell'acqua e nel suolo come anche ogni impatto sulla salute dell'uomo. Lo standard Icea è applicabile a tutti i prodotti, dal tessile agli imballaggi, dai materiali per la bioedilizia ai prodotti

per l'arredamento, alle pubblicazioni e via dicendo. Lo schema di certificazione analizza i flussi di materia ed energia al fine di determinare il contributo di ciascun prodotto per materie prime vergini risparmiate, riduzione dei consumi energetici e riduzione dei rifiuti. La valutazione si estende all'intero ciclo di vita del prodotto e si basa sulla metodologia Life Cycle Assessment (LCA), attraverso la quale i flussi di materia e di energia identificati lungo l'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto vengono ordinati, classificati ed aggregati in diverse categorie di impatto ambientale, tecnicamente detti indicatori aggregati di impatto. Oggi la continua espansione dell'economia a livello mondiale ha come corollario l'aumento dei consumi energetici e dello sfruttamento delle risorse naturali. In questo quadro diviene sempre più urgente muoversi verso un modello di produzione e consumo più sostenibile che prenda in considerazione sia i consumi energetici, sia il flusso delle risorse impiegate nella produzione e, quindi, consumate e poi trasformate in rifiuti. Dunque, una delle leve per uno sviluppo sostenibile è, appunto, il riciclaggio, che opera su tre livelli: aiuta a ridurre il consumo delle risorse naturali, aumenta l'efficienza energetica e riduce il flusso dei rifiuti destinati allo smaltimento. Non a caso negli ultimi anni il mercato internazionale dei materiali e dei prodotti riciclati ha segnato una continua crescita, spinta anche dall'aumento della domanda e del prezzo delle materie prime. Per Scaricare lo standard [CLICCA QUI](#)



ATTIVA LA PROCEDURA ON LINE PER USUFRUIRE DEGLI INCENTIVI ECONOMICI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

E' stato attivato, sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/>), il servizio di registrazione on line per procedere alla prenotazione del contributo per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica.

Tutte le operazioni inerenti la registrazione dell'impresa venditrice, la prenotazione del contributo e la conferma dell'avvenuta sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, devono essere espletate esclusivamente utilizzando il portale internet del Ministero.

Anche le imprese che erano già registrate tramite il numero verde 800 556670 del call center, e sono quindi già dotate di codice identificativo, devono procedere alla conferma tramite portale.

Si ricorda infatti che per usufruire del contributo, il venditore deve farsi assegnare un **``Codice identificativo``**. Tale codice servirà per le prenotazioni dei contributi.

I venditori che hanno effettuato la registrazione telefonica devono confermarla sul sito del Ministero disponendo dei seguenti dati:

- Codice Identificativo del venditore fornito al termine della registrazione effettuata tramite call center
- Codice REA
- CAP e località della sede dell'esercizio
- Codice fiscale dell'azienda

I venditori che invece non hanno ancora effettuato la registrazione devono attuarla sul sito del Ministero ma disponendo dei seguenti dati:

- Codice REA
- CAP e località della sede dell'esercizio
- Codice fiscale dell'azienda

e selezionare **``nessuna prenotazione effettuata fino ad ora``**.

La conferma della registrazione consentirà di ottenere la password di accesso al portale per la prenotazione dei contributi direttamente via Web. Tale password verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato in fase di conferma.

Portata a termine la fase di registrazione on line, sarà visualizzato un link che permetterà di scaricare e stampare il contratto, compilarlo e firmarlo per poterlo inviare (insieme alla copia del documento d'identità del rappresentante legale/titolare) via fax o tramite posta tracciata ai seguenti indirizzi:

Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Veneto

Posta Tracciata: Poste Italiane S.P.A. Centro Servizi di Milano - piazza Vesuvio, 6 - 20144 Milano Fax: 06 9868 3901 - 06 9868 3902 - 06 9868 3903 - 06 9868 3904 - 06 9868 3905

Toscana, Campania, Umbria, Sicilia, Lazio, Puglia, Abruzzo, Calabria, Sardegna, Molise, Marche, Basilicata

Posta Tracciata: Poste Italiane S.P.A. Centro Servizi di Roma - Viale Trastevere, 191 - 00153 Roma Fax: 06 9868 3701 - 06 9868 3702 - 06 9868 3703 - 06 9868 3704 - 06 9868 3705

Il venditore, nei 20 giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, dovrà poi procedere alla prenotazione del contributo presso Poste Italiane (soggetto di cui si avvale il Ministero dello Sviluppo Economico), previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, tramite il **sito** <http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/> .

Per la **prenotazione del contributo** si dovranno fornire i seguenti dati:

- Settore di appartenenza del prodotto (cioè immobili ad alta efficienza energetica)
- Tipologia del prodotto (prestazione energetica migliore del 30% o 50% rispetto ai limiti fissati dal decreto)
- Superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo (indicata nell'attestato di certificazione energetica)
- Estremi dell'acquirente (codice fiscale e dati bancari per il successivo accredito del contributo)
- Prezzo base (al lordo di IVA)

Verrà quindi assegnato un **codice di prenotazione**.

Al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita, ai fini dell'ottenimento dei contributi, deve essere confermata la prenotazione del contributo.

AFFITTI PRIMA CASA: LE DETRAZIONI PER GLI INQUILINI

Quattro diverse tipologie di detrazioni a favore dei contribuenti che vivono in affitto: attenzione ai giovani e ai lavoratori dipendenti

Le quattro tipologie di detrazione sono legate e graduate in funzione del reddito complessivo del contribuente e vanno parametrize al periodo di destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Inoltre, se il contratto di locazione è intestato a più soggetti, ciascuno di essi beneficia della detrazione pro quota, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.

Contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998 (articolo 16, comma 01)

La detrazione spetta a chi ha abita in un appartamento in forza di un qualsiasi contratto di locazione stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998, quindi sia i contratti a canone libero (di durata minima 4 anni + 4 di rinnovo automatico) sia quelli "concordati" o "convenzionali" sia ancora quelli di durata transitoria (ad esempio, per gli studenti universitari). In pratica, restano fuori solo i contratti stipulati in deroga alla disciplina delle locazioni abitative dettata dalla legge 431/1998 (le deroghe possono riguardare, ad esempio, gli immobili vincolati come beni culturali).

La detrazione spetta nella misura di:

- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Contratti di locazione "concordati" (articolo 16, comma 1)

La detrazione è riconosciuta agli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale in forza di contratti stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti a livello locale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (locazioni a canone "convenzionale" o "concordato"); in assenza di accordi in sede locale, l'agevolazione spetta ugualmente se i contratti rispettano le condizioni fissate dalla legge 413/1998.

Per questa tipologia di contratti, l'importo della relativa detrazione è più consistente:

- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni (articolo 16, comma 1-ter)

La detrazione spetta ai giovani inquilini tra i 20 e i 30 anni, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano, a partire dal 2007, un qualsiasi contratto ai sensi della legge 431/1998 per l'immobile da destinare a propria abitazione principale. La casa presa in locazione, però, non deve rappresentare l'abitazione principale anche dei genitori o delle persone cui i giovani sono stati affidati.

L'ammontare del beneficio è fissato in 991,60 euro e spetta soltanto per i primi tre anni.

Il requisito anagrafico, che deve sussistere in ciascuno degli anni del triennio agevolabile, è comunque soddisfatto anche se ricorre soltanto per una parte del periodo d'imposta per il quale si vuole fruire della detrazione. Ciò vuol dire che, ad esempio, nel periodo d'imposta in cui si compiono i 30 anni, la detrazione spetta per intero a prescindere dal giorno in cui cade il compleanno.

Dipendenti trasferiti per motivi di lavoro (articolo 16, comma 1-bis)

Per i soli lavoratori dipendenti (non anche quelli assimilati) che hanno trasferito o trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro, prendendo in locazione, come abitazione principale, un immobile situato nel nuovo comune di lavoro (o in uno limitrofo), è prevista una detrazione per i primi tre anni dalla data di trasferimento della residenza. Il nuovo comune deve distare almeno 100 chilometri da quello precedente e, comunque, trovarsi in un'altra regione. Il beneficio spetta anche ai neoassunti, cioè ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza a seguito di un contratto di lavoro appena stipulato. La perdita della qualifica di lavoratore dipendente fa venir meno il diritto all'agevolazione a partire dal periodo d'imposta



successivo a quello in cui si verifica la circostanza.

Anche per questa detrazione sono previsti due importi:

- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro

- 495,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO - CORREZIONE SCHEDA INFORMATIVA

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE N.44/E DEL 27 MAGGIO 2010

Ai fini della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ed in vista della prossima scadenza del 31 maggio 2010 per la presentazione del Modello 730/2010 (relativo ai redditi 2009), i contribuenti possono correggere eventuali errori contenuti nella scheda informativa inviata all'ENEA, riguardanti l'indicazione delle spese effettivamente sostenute nel 2009, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai centri di assistenza fiscale (CAF).

Questo quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate specificando che la dichiarazione si rende necessaria a causa del mancato completamento della procedura informatica, che consentirà l'invio, con modalità telematiche, della comunicazione correttiva/integrativa della scheda informativa originariamente inviata.

Tale precisazione giunge a seguito delle istruzioni fornite dalla C.M. n.21/E del 23 aprile 2010 (cfr. News ANCE n.689 del 26 aprile 2010), che, come noto, ha previsto la possibilità, per il contribuente, di correggere/integrare, esclusivamente con modalità telematiche, la scheda informativa inviata all'ENEA, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale viene effettuata la detrazione. Pertanto i contribuenti che, nel 2009, hanno sostenuto spese agevolabili con la detrazione del 55%, non riportandone, per errore, l'intero ammontare nella scheda informativa già inviata all'ENEA, possono comunque calcolare l'agevolazione spettante, in sede di presentazione del Modello 730/2010, considerando anche l'importo delle spese originariamente non indicate, purché:

- **presentino** ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (art.47 D.P.R. 445/2000), **che evidenzino i dati della scheda informativa** precedentemente trasmessa all'ENEA **opportunitamente modificati**;
- provvedano ad **inviare telematicamente la scheda rettificativa, entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica** da parte dell'ENEA.

Si segnala che tale ultimo adempimento rimane in ogni caso necessario per fruire della detrazione del 55% sull'intera spesa sostenuta. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, infatti, ove il contribuente non proceda all'invio della scheda rettificativa entro i 90 giorni successivi all'attivazione della citata procedura, la parte di detrazione riferita alle spese originariamente non indicate nella scheda informativa deve ritenersi indebita (e, come tale, suscettibile di recupero da parte dell'Amministrazione).

LA MANOVRA ECONOMICA 2011-2012

Dopo il varo del Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 maggio 2010 e la firma dal Capo dello Stato, la manovra da 24, 9 miliardi in due anni è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n.125 - Supplemento ordinario n.114.

Il decreto-legge recante "Misure urgenti finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività economica" ha lo scopo di abbassare il rapporto tra deficit e PIL dal 5% attuale al 2,7% nel 2012, ossia al di sotto del 3%, così come richiesto dall'Unione europea per ristabilire la credibilità dell'Euro Zona.

Le misure previste sono già in vigore dal 31 maggio 2010

RITENUTA D'ACCONTO DEL 10% PER LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RISTRUTTURAZIONE. IN VIGORE DAL 1° LUGLIO

L'articolo 25 prevede la costituzione di una ritenuta d'acconto del 10% sui pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o postale.

Banche e Poste Italiane Spa dovranno perciò, a partire dal 1° luglio 2010, effettuare una ritenuta d'acconto del 10% sui bonifici effettuati dai



contribuenti per lavori di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia per cui verranno richieste le detrazioni fiscali rispettivamente del 55% e del 36%. La ritenuta sarà a favore del contribuente. L'Agenzia delle Entrate emetterà provvedimento che individuerà " le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate".

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO (ART. 19, COMMI 8-13)

Entro il 31/12/2010 i proprietari di immobili che non risultino ancora dichiarati in Catasto a seguito dell'espletamento da parte dell'Agenzia del Territorio delle operazioni previste dall'art. 2, comma 36, della L. 286/2006, sono tenuti a procedere alla presentazione della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale, che l'Agenzia provvederà poi a girare ai Comuni ai fini fiscali. Entro il medesimo termine del 31/12/2010 i proprietari di immobili che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione ai fini fiscali della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

In caso di inadempimento agli obblighi suddetti è prevista nel primo caso la possibilità per l'Agenzia del Territorio di procedere d'ufficio all'attribuzione di una rendita presuntiva, e nel secondo caso la generica facoltà di effettuare gli «*accertamenti di competenza*». Per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse alle disposizioni sopra illustrate l'Agenzia del Territorio viene autorizzata ad avvalersi dei poteri di accertamento previsti dalla normativa vigente per gli Uffici IVA.

E' in ogni caso previsto che dal 01/01/2011 l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provveda ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando in collaborazione con i Comuni ulteriori fabbricati che non risultino dichiarati al Catasto, cui applicare le disposizioni di cui al citato art. 2, comma 36, della L. 286/2006.

Si ricorda in proposito che il suddetto art. 2, comma 36, della L. 286/2006 ha previsto, riguardo agli immobili in tutto o in parte non dichiarati al catasto, una procedura che permette all'Agenzia del territorio di individuare gli immobili in questione e richiedere ai titolari, attraverso la pubblicazione in G.U. e sul proprio sito Internet dei relativi elenchi, la presentazione di atti di aggiornamento entro 90 giorni dalla data della pubblicazione. Queste procedure debbono terminare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della manovra in commento, entro il 30/09/2010.

DATI CATASTALI NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (ART. 19, COMMI 15-16)

A far data dal 01/07/2010 la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili, pena l'applicazione della sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta.

LA COMPRAVENDITA È NULLA SE LA PLANIMETRIA CATASTALE NON È CONFORME

Sono nulle le compravendite di case in cui manca la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati del catasto e delle planimetrie. Questo è quanto previsto all'articolo 19 comma 14 che prevede: "gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".

DETRAZIONE 55%

Dello sgravio fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili nella manovra del governo non ce n'è traccia. Dunque se il governo non provvederà con la legge di stabilità in autunno, l'agevolazione introdotta con la manovra 2007 scadrà il 31 dicembre 2010.

PARTECIPAZIONE COMUNI NELL'ACCERTAMENTO FISCALE

Le misure del decreto legge prevedono il potenziamento dell'azione dei Comuni nell'ambito dell'accertamento fiscale e del recupero dei tributi inevasi: il 33% delle maggiori entrate reperite con questa modalità verranno attribuite ai comuni stessi. A questo scopo per i comuni con più di 5000 abitanti verrà istituito obbligatoriamente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, il "Consiglio tributario" con il compito di segnalare all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'Inps tutti gli elementi ritenuti utili al fine di integrare la dichiarazione tributaria del contribuente. Precedentemente, l'istituzione del Consiglio Tributario era facoltativa: con il decreto diventerà obbligatorio.

Per quanto invece riguarda i comuni al di sotto dei 5000 abitanti, è previsto invece l'obbligo di unirsi in consorzio. Inoltre, entro 45 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge, un provvedimento stabilirà le modalità di trasmissione ai comuni

delle dichiarazioni dei redditi dei cittadini residenti.

Il provvedimento verrà emanato dal direttore dell'Agencia delle Entrate, d'intesa con l'Inps, la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni.

AUMENTO PERCENTUALE INVALIDITÀ CIVILE PER OTTENERE ASSEGNO

Il provvedimento prevede l'aumento di sei punti percentuale per la concessione dell'invalidità: si passa quindi dal 74% all'80%. Le misure si interessano poi di intensificare il programma di controlli Inps per un totale di centomila controlli per l'anno in corso, e di duecentomila per ciascuno per gli anni 2011 e 2012 verso tutti i titolari dei benefici economici di invalidità civile con il concorso delle regioni alle spese in materia di invalidità civile. Il provvedimento apporta poi delle modifiche in materia di accertamento della condizione di handicap.

TAGLI SULLE AUTO BLU

La manovra correttiva prevede una riduzione del 20% per quanto concerne la spesa sostenuta nell'anno 2009, sulle spese per l'uso delle autovetture di servizio, (acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, buoni taxi) ad eccezione dei vigili del fuoco e del comparto sicurezza.

VANTAGGI FISCALI PER IL MEZZOGIORNO

Alle Regioni del Sud viene trasferito il potere impositivo in materia di Irap per le nuove imprese. Le Regioni potranno quindi determinare l'aliquota dell'imposta fino ad azzerarla. Inoltre, sempre nel meridione, potranno essere istituite le cd. "zone a burocrazia zero": le nuove iniziative economiche verranno semplificate e i provvedimenti saranno conclusi con provvedimenti del prefetto o con meccanismo del silenzio-assenso e cioè un silenzio che crea effetto di . Il decreto prevede poi la possibilità di agevolazioni fiscali anche per i residenti all'estero, italiani, che svolgano una attività di ricerca con la condizione che acquisiscano la residenza fiscale in Italia.

PEDAGGIO SU STRADE DI RACCORDO CON RETE AUTOSTRADALE ANAS

È prevista la possibilità di introdurre il pedaggio di tratti di strade di collegamento con tratti autostradali.

REDDITOMETRO

Il redditometro sarà riscritto dall'Agencia delle Entrate secondo quanto prevede la misura correttiva che conferisce la delegata all'Agencia. L'accertamento si pone in essere quanto il reddito dichiarato dal contribuente è inferiore al 20% rispetto a quello del redditometro. Precedentemente la percentuale prevista corrispondeva al 25%. L'Amministrazione Finanziaria può arrivare a tale risultato o mediante l'uso del redditometro attraverso le stime del reddito individuale che si basano su elementi determinati come la tipologia della famiglia, la localizzazione territoriale e classe di reddito familiare.

SANITÀ

Il decreto legge prevede lo sviluppo del progetto di tessera sanitaria. Sono inoltre sospese tutte le azioni esecutive contro le regioni commissariate fino al 31 dicembre 2010. L'esenzione ticket, con le nuove misure, verrà prorogata. Inoltre, nell'ambito spesa farmaceutica è previsto il recupero degli extrasconti praticati dai grossisti ai farmacisti. A livello ospedaliero la distribuzione dei farmaci verrà razionalizzata per evitare sprechi nella distribuzione e sarà contestualmente ridotto anche il prezzo dei farmaci. Infine, le Asl e gli ospedali devono motivare gli acquisti di beni e servizi a prezzi superiori a quelli di riferimento, sottoponendoli agli organi di controllo e revisione.

PENSIONI

Previsto un cambiamento del sistema delle Finestre: con il nuovo provvedimento, in materia di pensioni, si passerà dalla finestra "fissa" a quella "mobile" o a quella "a scorrimento" per le pensioni di vecchiaia o di anzianità. Si potrà pertanto andare in pensione dodici mesi dopo la maturazione dei requisiti vigenti (sia per i dipendenti pubblici che privati). Devono passare 18 mesi (e non più 15, come prevede la disciplina attuale) per far maturare i requisiti per quanto concerne il lavoro autonomo. Per quanto riguarda i termini, questi cominceranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al scadenza dei termini del nuovo sistema di decorrenze. Il provvedimento prevede poi l'accelerazione dei tempi per l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni per le donne dipendenti della pubblica amministrazione.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In adeguamento alla normativa europea, il decreto legge stabilisce il tetto alla tracciabilità dei contanti da 12.500, previsti dalla disciplina precedente, a 5.000 euro. Sarà pertanto obbligatorio, sopra la soglia dei 5000 euro effettuare i pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico. Le pubbliche amministrazioni potranno poi effettuare pagamenti con carte elettroniche istituzionali.

PUBBLICO IMPIEGO

Per quanto riguarda il pubblico impiego, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, il provvedimento stabilisce che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, (anche di quelli con una qualifica dirigenziale anche in riferimento al trattamento accessorio) non può superare il trattamento relativo all'anno 2009. Fino all'anno 2013, i trattamenti economici, dei singoli dipendenti ma anche dei dirigenti delle P.A., che siano superiori ai 90 mila euro, saranno ridotti del 5%, per la parte che eccede l'importo appena citato, fino a 130 mila euro. La riduzione sarà del 10% per la parte superiore ai 130 mila euro. I rinnovi contrattuali e i miglioramenti economici non potranno superare il 3,2%. Non verrà incrementato né indebolito, l'organico degli insegnanti di sostegno per l'anno 2010-2011. È stata introdotta inoltre la possibilità di impiegare il personale in soprannumero in uffici con carenze organiche. La misura prevede poi la soppressione della posizione di stato ausiliaria pertanto al momento della cessazione del servizio, il soggetto (personale militare in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza,) è collocato direttamente nella categoria di riserva. Viene abrogata la conservazione trattamento economico in caso di mancata riconferma del dirigente. Vengono ridotte le risorse per la contrattazione del personale delle agenzie fiscali e del Mef. Dopo l'entrata in vigore del d.l., diventerà onorifica la partecipazione a organismi collegiali ministeriali e degli enti statali, ma anche la partecipazione ad organi collegiali di enti privati ma con un qualche contributo pubblico (rimangono esonerati dalla disposizione Università, Camere di commercio, enti del Servizio sanitario nazionale, Enti previdenziali e assistenziali nazionali). Inoltre gli eventuali "gettoni di presenza" non potranno superare i 30 euro. Emerge che la violazione di tali disposizioni comporterà un vizio determinante la responsabilità erariale, la nullità degli atti e, nel caso in cui siano gli enti privati che ricevono finanziamenti pubblici a violare tali norme, lo Stato sospenderà loro i finanziamenti.

Dall'1 gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni e tutti gli altri pagamenti delle P.A. (ma anche delle Authorities) per i componenti dei consigli di amministrazione, organi collegiali, titolari di incarichi di qualsiasi tipo subiranno un taglio del 10%, ad esclusione dei trattamenti retributivi e di servizio. Le norme prevedono poi che tutte le società e gli enti pubblici che hanno un consiglio di amministrazione e un collegio di revisori devono ridurre i loro componenti rispettivamente: da 5 e 3, in occasioni dei primi rinnovi

CONFERENZA DI SERVIZI

La manovra rivede in maniera incisiva le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/1990. Tra le varie novità si segnala in particolare che viene sostituito il comma 7 dell'art. 14-*quater*, il quale prevede ora che l'assenso delle amministrazioni che non abbiano definitivamente espresso la propria volontà si considera per acquisito implicitamente anche se si tratti di amministrazioni preposte alla tutela di vincoli storico-artistici o ambientali, con la sola eccezione del procedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.

[PER SCARICARE IL DECRETO LEGGE SULLA MANOVRA ECONOMICA 2011-2012 CLICCA QUI](#)

ARCHITETTI, INGEGNERI E GEOMETRI: AGGIORNATE LE METODOLOGIE DI CONTROLLO DELLA CORRETTEZZA FISCALE

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le metodologie di controllo per la verifica della correttezza fiscale relative ad Ingegneri, **Architetti e Geometri**, Servizi degli istituti di bellezza, Stabilimenti balneari e Panifici.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato mediante al quale ha spiegato che tali metodologie sono state predisposte per verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali ed hanno quindi maggiori possibilità di occultare ricavi. In particolare le metodologie si propongono di:

- uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato;
- contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale;
- aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
- indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.



RITENUTA DEL 4% SULLE PRESTAZIONI RELATIVE AD APPALTO DI OPERE O DI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI

La Legge Finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'obbligo di operare una ritenuta di acconto del 4% sui corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Prestazioni soggette all'obbligo di ritenuta del 4%

L'applicazione della ritenuta di acconto nella misura del 4% è prevista dall'art.25-ter, co.1 del DPR n.600/73: vanno assoggettate tutte le prestazioni di manutenzione, di ristrutturazione, di esecuzione delle pulizie, nonché tutti i servizi resi in regime di impresa a seguito di un contratto di appalto o di opera (non necessariamente avente forma scritta). Vi rientrano anche le prestazioni d'opera con cessione accessoria di beni (costo mano d'opera prevalente) e le prestazioni commerciali occasionali (ad esempio giardiniere non titolare di partita iva). Le prestazioni più frequenti sono:

- la manutenzione degli impianti elettrici o idraulici;
- la manutenzione dell'ascensore;
- la manutenzione di apparecchi citofonici e di videosorveglianza;
- gli spurghi, le disinfestazioni e le imbiancature;
- la gestione della centrale termica (solo se riconducibile ad un contratto di servizio energia o calore).

La ritenuta del 4% non deve essere operata sui corrispettivi spettanti a società di persone o di capitali che svolgano l'attività di amministrazione condominiale. In tali casi, le società operano in base ad un contratto di mandato non riconducibile ad un contratto di appalto di opere o di servizi. Qualora l'incarico di amministratore del condominio sia, invece, affidato ad un professionista individuale, ad uno studio professionale o ad una società tra professionisti, la ritenuta sui compensi erogati andrà applicata nella misura del 20%.

Prestazioni escluse dall'obbligo di ritenuta del 4%

Non devono essere assoggettati a ritenuta i corrispettivi erogati in dipendenza delle seguenti tipologie di prestazione:

- contratti di somministrazione, di assicurazione, di trasporto, di deposito (quali erogazione di elettricità, gas e acqua o assicurazione globale dell'immobile, assicurazione infortuni o cause legali);
- forniture di beni con posa in opera laddove il costo della mano d'opera sia accessorio;
- prestazioni professionali, sia abituali sia occasionali, in quanto assoggettate a ritenuta nella misura del 20%;
- prestazioni rese al condominio da persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo di cui all'art.13 della L. n.388/00. In tali casi è previsto normativamente l'esonero dall'applicazione di alcun tipo di ritenuta.

Adempimenti dell'amministratore del condominio

Gli specifici codici tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta sono:

1019



per i percipienti soggetti passivi Irpef quali prestatori occasionali, ditte individuali e società di persone;

1020



per i percipienti soggetti passivi Ires quali società cooperative e società di capitali.

Il modello F24 può essere presentato dall'amministratore condominiale in banca o in posta in forma cartacea, essendo il condominio possessore del solo codice fiscale e non titolare di partita Iva, pertanto non obbligato al pagamento degli F24 mediante modalità telematiche. Oltre a quello di versamento, l'amministratore del condominio deve soddisfare anche gli altri obblighi previsti per i sostituti di imposta, ossia la predisposizione delle certificazioni da rilasciare ai percipienti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle ritenute, così come la compilazione del modello 770.

COMPENSAZIONE IVA

AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 29 DEL 03 GIUGNO 2010

La circolare della Agenzia delle Entrate n. 29 del 3 giugno 2010, sotto forma di domande e risposte, approfondisce le tematiche più salienti in materia di controllo delle compensazioni Iva insieme ad altri quesiti riguardanti la compilazione del modello F24.

Nella prima parte del documento vengono offerte le istruzioni per una corretta compilazione del modello di pagamento F24, soprattutto con riguardo alla modalità di esposizione delle compensazioni di crediti Iva da utilizzare nel caso in cui il contribuente decida di aderire al regime di tassazione di gruppo o quando sia interessato da operazioni straordinarie. Per beneficiare delle compensazioni di crediti è necessario che il modello F24 venga compilato correttamente e, a tal fine, rilevano le istruzioni rilasciate dall'Agenzia. Di seguito le principali delucidazioni rilasciate.

A partire dal 1° gennaio di quest'anno, dalle nuove regole in materia di imposta sul valore aggiunto sono state introdotte alcune limitazioni all'utilizzo in compensazione dei crediti Iva annuali e trimestrali per importi superiori a 10mila e 15mila euro. Ai fini del raggiungimento dei suddetti limiti non si tiene conto delle compensazioni Iva interne, ma rilevano solo le esterne. L'Agenzia precisa che le compensazioni in F24 che non rientrano nei limiti indicati sono solo quelle usate per il pagamento di un debito Iva, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito Iva (appunto le cosiddette compensazioni interne). Le compensazioni esterne, cioè quelle usate per compensare un debito Iva precedente con un credito maturato in un secondo momento, concorrono invece ai fini del raggiungimento dei limiti dei 10mila e 15mila euro; ma devono essere "necessariamente" riportate nell'F24, escludendo quelle usate facoltativamente, per i pagamenti Iva periodici, in acconto e a saldo. Come evidenziato da alcuni esempi pratici riportati nella circolare n. 29/E, sono da considerare somme che concorrono al vincolo dei 10 mila e 15mila euro quelle compensazioni per le quali non esista la possibilità di esposizione in dichiarazione, ma solo la possibilità di essere eseguite con il modello di pagamento F24.

La circolare, inoltre, specifica l'utilizzo dei due codici identificativi: "62" e "61".

Il codice "62", denominato "soggetto diverso dal fruitore del credito", deve essere utilizzato solo nelle ipotesi in cui il credito utilizzato non risulti dalla dichiarazione dell'utilizzatore.

Il codice "61", denominato "soggetto aderente al consolidato", deve essere indicato anche quando il credito utilizzato dalla consolidante proviene in modo esclusivo o prevalente dalla posizione individuale della stessa capogruppo. Il codice fiscale della consolidante, quindi, si dovrà riportare sia nel campo "codice fiscale", in quanto utilizzatrice del credito, sia nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", in quanto cedente unica o della maggior parte del credito.

Infine, riguardo agli altri chiarimenti, l'agenzia delle Entrate specifica anche l'utilizzo del codice "60" per la rateazione delle somme dovute. Il codice identificativo denominato "garante/terzo datore", deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento, da parte del garante, dell'importo richiesto a seguito della decadenza dalla rateazione per insufficiente, omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata. Il versamento dell'importo dovuto dal garante non può essere eseguito tramite compensazioni con crediti, pena la mancata definizione dell'atto.

ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO APRILE 2010

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati di aprile pari a 137,0.

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di aprile 2010.

L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di aprile 2010 sul valore di **137,0**. L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di marzo, una variazione di **+0,4%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di aprile dell'anno precedente una variazione di **+1,6%**.





COSTRUTTORE E PROGETTISTA RESPONSABILI DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO PROVOCATI DAI LORO MACCHINARI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16941 del 04 maggio 2010

Il costruttore è responsabile degli infortuni ai lavoratori che usano le sue macchine, anche nel caso in cui la realizzazione del macchinario sia stata affidata a un progettista, poiché la sua è una posizione di garanzia che basta da sola a determinare la responsabilità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16941 del 4 maggio 2010, respingendo il ricorso di un'imprenditrice riconosciuta colpevole rispetto a un infortunio sul lavoro a danno di una lavoratrice che aveva utilizzato uno dei macchinari fabbricati dalla sua ditta di costruzioni. La macchina che aveva provocato l'incidente era risultata priva dei requisiti di sicurezza e l'imprenditrice era quindi stata condannata in primo grado e in appello. L'imputata sosteneva però che la sua responsabilità in qualità di "fabbricante" era da escludere, dal momento che la costruzione della macchina era stata interamente affidata a un progettista. La Suprema Corte ha invece respinto questa tesi difensiva, affermando che "il costruttore di una macchina risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza, salvo il caso in cui l'utilizzatore risulti aver compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento".

DEFINIZIONE DI «VOLUMI TECNICI»

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2565 del 04 maggio 2010

Il vano scale non può essere considerato volume tecnico, e quindi va inserito nel computo della cubatura. La nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Si tratta in particolare di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati all'interno di questa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica. Si è espresso in questo senso il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, aderendo peraltro ad un consolidato indirizzo della Giurisprudenza.

Sulla base delle motivazioni sopra esposta la Corte ha precisato che non può qualificarsi come volume tecnico il vano scale interno all'edificio, rilevando peraltro che nello specifico caso preso in esame la normativa tecnica allegata al piano regolatore impone chiaramente di computare nella superficie lorda di pavimento tutte le superfici contenute nei muri perimetrali della costruzione e quindi anche i vani scala chiusi.

Con la medesima pronuncia la Corte ha altresì precisato che la ristrutturazione del precedente fabbricato e il suo ampliamento, con conseguente maggior carico abitativo, rendono evidente l'interesse a ricorrere del proprietario dell'edificio confinante, il quale vanta ovviamente quale titolo di legittimazione uno stabile collegamento (la vicinanza) con l'area su cui il provvedimento impugnato interviene.

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE IN SOLIDO COL PROGETTISTA IN CASO DI VIZI DELL'OPERA DERIVANTI DA UNA CARENTE PROGETTAZIONE

Tribunale Piacenza, Sentenza n. 108 del 23 febbraio 2010

Nel caso di vizi dell'opera derivanti da una carente progettazione, l'appaltatore risponde, in solido col progettista, sia nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati al committente; sia nel caso in cui, pur

non essendosi accorto degli errori, lo avrebbe potuto fare con l'uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche. Infatti, anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine di autonomia per l'appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell'arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell'opera.

Rientra pertanto tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso; e che l'obbligazione dell'appaltatore è di risultato.

Conseguentemente, l'appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l'ordinaria diligenza richiesta all'appaltatore stesso; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l'esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l'appaltatore ha agito come *nudus minister*, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato.

RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE PER INFORTUNIO SUL LAVORO NEL CONTRATTO DI APPALTO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15081 del 19 aprile 2010

In tema di responsabilità del committente in relazione ad infortuni riferibili a lavori oggetto di un contratto di appalto è necessaria una attenta disamina delle circostanze fattuali concernenti i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore, l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo.

Di regola infatti, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore. Solo nel caso di omissione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio.

LAVORO CLANDESTINO A CARO PREZZO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 738/2010

L'assunzione di clandestini non esonera il datore di lavoro dal versare i contributi all'Inps. Il fatto che la violazione (sottoscrizione di un contratto di lavoro con un soggetto straniero senza permesso di soggiorno) sia assistita da una sanzione penale, infatti, non fa venire meno l'obbligo sul datore di lavoro (una volta che la sanzione sia stata inflitta) di pagare i contributi in relazione alle retribuzioni dovute. Lo ha stabilito la Corte di cassazione intervenendo per la prima volta sugli obblighi alla contribuzione previdenziale dell'impresa che assume extracomunitari senza dichiararli.

La questione. La questione decisa dalla Cassazione fa riferimento a uno dei più classici casi di lavoro nero: il caso di un'assunzione in nero di un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno per il lavoro, ossia senza dichiarazione agli uffici della pubblica amministrazione. La situazione perdura fino a quando, a seguito di verifica ispettiva, l'Inps non scopre il lavoro nero, attivando di conseguenza il procedimento esattoriale per la riscossione dei contributi relativi al rapporto di lavoro tenuto in nero con il clandestino, per il periodo di circa 5 anni. Il datore di lavoro propone opposizione alla cartella esattoriale (di circa 20 mila euro) sulla base di una tesi dedotta da due aspetti principali: primo, la non applicabilità di sanzioni ulteriori rispetto alla sanzione penale prevista già prevista, e inflitta, per l'assunzione di clandestini; secondo, l'impossibilità di regolarizzare la situazione contributiva in quanto riferibile a un rapporto di lavoro vietato dalla legge (vale a dire il rapporto di lavoro con soggetti extracomunitari privi di un regolare permesso di soggiorno).

Cosa dice la Cassazione. La suprema corte rigetta la tesi del datore di lavoro, dichiarandola priva di fondamento sulla base del principio per cui il datore di lavoro ha l'obbligo di versare i contributi all'Inps in relazione alle retribuzioni dovute al

lavoratore (in base alla contrattazione collettiva), in base ai disposti delle leggi n. 153/1969 e n. 389/1989.

In questo modo, dunque, l'obbligo contributivo è una conseguenza automatica dell'obbligo retributivo. Pertanto, per stabilire se sussiste l'obbligo contributivo, bisogna verificare se il datore di lavoro del cittadino straniero assunto senza permesso di soggiorno abbia l'obbligo di corrispondere, a quest'ultimo, la retribuzione per il lavoro svolto.

Il contratto di lavoro è un contratto in violazione di legge. Infatti, l'occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno (o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato) costituisce reato (articolo 22 del D.lgs n. 286/1998, il T.u. immigrati). Tuttavia, l'illegittimità del contratto non comporta ineluttabilmente il venir meno del diritto del lavoratore alla retribuzione per il lavoro eseguito. In particolare, l'articolo 2126 del codice civile dispone che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (primo comma).

Inoltre, stabilisce ancora l'articolo 2126, se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione (secondo comma). E qui, la Cassazione sottolinea che la situazione giuridica del lavoratore extracomunitario assunto con un contratto in violazione dell'articolo 22 del T.u. immigrati rientra nella tutela dell'articolo 2126 del codice civile. Rientra, in particolare, nella previsione del primo comma, perché l'illegittimità del contratto deriva dalla mancanza del permesso di soggiorno e non attiene né alla causa (funzione economico sociale del contratto di lavoro), né all'oggetto del contratto, costituito dalla prestazione di lavoro erogata, sempre che la stessa sia una prestazione di lavoro lecita (ipotesi confermata per il caso in esame, in quanto non messa in discussione). Inoltre, aggiunge la Cassazione, la fattispecie in esame rientra anche, e soprattutto, nella previsione del secondo comma.

Infatti, dalla lettura della norma violata (articolo 22 del T.u. immigrati) si evince che tra le sue finalità vi è anche quella di garantire al lavoratore straniero condizioni di vita e di lavoro adeguate. Funzionali a questo fine sono le disposizioni che impongono al datore di lavoro di esibire «idonea documentazione indicante le modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore» e subordinano il rilascio al datore di lavoro del nulla osta per l'assunzione «al rispetto delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro». Se quindi, argomenta la Corte, la disciplina del permesso di soggiorno ha (anche) la finalità di tutelare il lavoratore straniero, la sua violazione è «violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro», come prevede il secondo comma dell'articolo 2126 del codice civile, e quindi, ai sensi di tale disposizione, qualora il contratto venga dichiarato nullo, il lavoratore ha comunque diritto alla retribuzione per il lavoro eseguito: e se c'è retribuzione deve esserci anche contribuzione.

Peraltro, nota la Cassazione, l'esito interpretativo raggiunto risulta coerente con la razionalità complessiva del sistema, laddove si consideri che, se si permettesse al datore di lavoro che ha occupato lavoratori extracomunitari in violazione di legge di essere esentato dagli oneri retributivi e contributivi, si altererebbero le regole basilari del mercato e della concorrenza, sostenendo a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni incisivamente più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetta la legge.

Infine, con riferimento all'obiezione (del ricorrente) sulla duplicità delle sanzioni cui risulterebbe sottoposto il datore di lavoro qualora, oltre alla sanzione penale, gli venisse inflitta anche la sanzione del pagamento coattivo dei contributi omessi, la Cassazione evidenzia che, a parte la considerazione generale per cui la previsione di una sanzione penale non assorbe eventuali sanzioni civili, deve più radicalmente sottolinearsi che il pagamento dei contributi non può essere definito una sanzione, ma è semplicemente uno degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

CONDONO EDILIZIO E VINCOLO DI RISPETTO STRADALE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2644 del 06 maggio 2010

L'art. 32 della legge n. 47 del 28/2/1985 consente la condonabilità dell'abuso soltanto laddove esso sia stato realizzato in data anteriore a quella di apposizione del vincolo previsto dal D.M. 1° aprile 1968, n. 1404. Il vincolo di rispetto stradale ha carattere assoluto, in quanto perseguita una serie concorrente di interessi pubblici fondamentali ed inderogabili (posti in evidenza dalla fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 133/1971, che ha evidenziato anche come il vincolo rilevi pur quando sopraggiunga alla realizzazione del manufatto, in ragione della riconducibilità del relativo regime giuridico alla categoria identificata dalla normativa primaria). Ne consegue che alcuna valutazione specifica debba operare l'ANAS, relativamente al profilo della "minaccia alla sicurezza del traffico", ove l'opera abusiva sia stata realizzata nel 1973.

ESECUZIONE OPERE ABUSIVE E RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DELL'AREA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17533 del 7 maggio 2010

La colpevolezza del proprietario, in assenza di prove che sia stato egli stesso esecutore o committente delle opere, può essere desunta da elementi indiziari concordanti che denotino un suo concorso, almeno morale, all'esecuzione dei manufatti abusivi, quali la stessa disponibilità giuridica e di fatto del suolo, il comune interesse all'edificazione per soddisfare esigenze familiari, il fatto che abiti nei pressi della costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo ed altri (fattispecie relativa ad accertata responsabilità per il fatti che l'imputata aveva chiesto in precedenza un permesso di costruire per la realizzazione di altro manufatto sul suolo di sua proprietà, poi ceduto alla nuora e che la stessa venne trovata presso la costruzione abusiva al momento del sopralluogo degli organi di polizia giudiziaria, nonché l'interesse diretto alla realizzazione del manufatto da destinare ad uso abitativo).

BENI AMBIENTALI. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA POSTUMA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17535 del 7 maggio 2010

Il nulla osta rilasciato successivamente alla esecuzione dei lavori abusivi non produce l'effetto estintivo del corrispondente reato e neppure trova applicazione il disposto di cui all'art. 181 comma uno quinquies, del D. L.gs n. 42/2004.

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17539 del 7 maggio 2010

Secondo il dato testuale dell' art. 65 TU edilizia l'obbligo di denunciare le opere in conglomerato cementizio armato incombe solo sul costruttore, con la conseguenza che solo a carico di questi è configurabile il corrispondente reato. Si tratta, invero, di un reato omissivo proprio del costruttore, sicché, non essendo destinatario dell'obbligo di denuncia, nessun altro soggetto, e, quindi, neanche il committente, è tenuto a rispondere di detto reato.

PARCHEGGI PERTINENZIALI: REALIZZAZIONE CONSENTITA ANCHE A TERZI SOGGETTI

Consiglio di Stato, Sentenza n. 1842 del 31 marzo 2010

Ribaltando la posizione assunta dai giudici di primo grado, il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame ha ritenuto che l'articolo 9, comma 1, della Legge 122/1989, in materia di parcheggi pertinenziali, deve essere letto nel senso che la possibilità di realizzare detti parcheggi, in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici, non è limitata soltanto ai proprietari di immobili esistenti sulla base di un vincolo materiale di pertinenzialità preesistente fra detti immobili e i parcheggi medesimi. Infatti, nella parte in cui la norma prevede che detti parcheggi "possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato" si intende che tale possibilità è attribuita anche a soggetti terzi. In tale ipotesi ovviamente i box così realizzati dovranno poi essere ceduti a proprietari di immobili esistenti in zona, venendosi a configurare quindi solo ex post il vincolo pertinenziale.

Secondo il Consiglio di Stato i parcheggi collocati in aree esterne ai fabbricati, a differenza di quelli posti nel sottosuolo o al piano terreno degli stessi, non devono essere realizzati necessariamente dai proprietari dell'immobile, ma possono esserlo anche da terzi. Anche per essi vale la possibilità di eseguire gli interventi in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Inoltre, ha precisato, il Consiglio, deve ritenersi ammissibile che "le aree pertinenziali esterne" cui fa riferimento la disposizione richiamata, possano anche essere collocate non in rapporto di immediata contiguità materiale con il fabbricato cui i realizzandi parcheggi sono destinati ad accedere. Dette aree esterne possono altresì essere anche di proprietà di soggetto diverso dal proprietario dell'immobile nei cui confronti i parcheggi sono destinati a divenire "pertinenziali".

I COMPENSI DEL PROFESSIONISTA VANNO CALCOLATI SULL'ASSISTENZA ALL'INTERO SVOLGIMENTO DELL'OPERA

IL TESTO COMPLETO DELLA SENTENZA SOLO PER GLI ASSOCIATI

OBBLIGO CONTRIBUTIVO ALLE CASSE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

IL TESTO COMPLETO DELLA SENTENZA SOLO PER GLI ASSOCIATI

CONSULENTE TECNICO, UNICITÀ DEL COMPENSO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12027 del 17 maggio 2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si è pronunciata in ordine ai compensi dei consulenti tecnici d'ufficio per incarichi unitari con accertamenti plurimi vertenti sul medesimo oggetto. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il consulente avrà diritto ad un compenso unico sulla base di una analisi fattuale della attività espletata, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, escludendo qualsiasi forma di automatismo. Secondo i giudici di legittimità, ai fini della liquidazione degli onorari, occorre far riferimento all'accertamento richiesto dal giudice e, qualora si tratti di accertamento plurimo su una pluralità di oggetti, ancorché in base a incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari come somma di quelli relativi ad ogni accertamento richiesto. Per determinare se un incarico sia unitario con accertamenti plurimi ma medesimo oggetto e come tale suscettibile di compenso unitario sia pure maggiorato, ovvero se lo stesso sia solo formalmente unico ma abbia in realtà una pluralità di oggetti e pertanto possa essere ricompensato con la sommatoria dei compensi dovuti per ciascun accertamento, costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Nel caso di specie i quesiti sullo stesso conto corrente bancario, disposti dal giudice, avevano reso necessaria una molteplicità di accertamenti, non per questo la Suprema Corte che le prestazioni del Ctu si possono moltiplicare.

PERDE L'IMMOBILE GIÀ PAGATO L'ACQUIRENTE CHE LASCIA DECORRERE IL TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10625 del 03 maggio 2010

In caso di contratto preliminare, la decorrenza del termine di prescrizione per la stipulazione di quello definitivo, fa decadere il diritto del promissario acquirente alla detenzione dell'immobile, anche in caso di avvenuto pagamento dell'intero prezzo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza in esame, con la quale ha accolto il ricorso presentato dagli eredi del proprietario venditore di un immobile, per la restituzione dello stesso da parte della donna che ne determinava il possesso a seguito di un contratto preliminare di vendita stipulato nel 1977, e mai trasformato in definitivo.

È REATO EMETTERE UNA FATTURA FALSA A TITOLO DI ACCONTO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19907 del 26 maggio 2010

Risponde di evasione fiscale l'imprenditore che emette fatture false a titolo di acconto per prestazioni future. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19907 di oggi, ha confermato la condanna per evasione fiscale nei confronti di un imprenditore che, per far ottenere dei finanziamenti ad un'altra azienda, aveva emesso una serie di fatture (con la dicitura "vs dare per acconto") a fronte di operazioni mai eseguiti né eseguibili, data la mancanza di attrezzature ad hoc. È una sorta di vademecum quello scandito in sentenza dalla Suprema corte nel quale vengono riepilogati i casi in cui il contribuente risponde anche penalmente della falsa fatturazione. In particolare si legge che "l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è un delitto di pericolo astratto per la configurazione del quale è sufficiente il mero compimento dell'atto; e poi, ai

fini dell'individuazione del momento di consumazione del reato rileva il momento dell'emissione della fattura trattandosi di reato istantaneo, inoltre, la presenza di un'ulteriore finalità nell'azione delittuosa non incide sull'integrazione della suddetta fattispecie attesa la natura di reato di pericolo astratto per la cui coi filtrabilità è sufficiente il mero compimento dell'atto". Ma non solo. "Il dolo è comunque ravvisabile allorché l'autore abbia la coscienza e volontà di emettere o di utilizzare fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti idonei a frodare il fisco, essendo irrilevante il concorrente fine diverso di ottenere indebiti contributi". E poi ancora, "l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte su redditi e sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione.

IL COMPENSO DEL DE CUIUS È SOGGETTO ALL'IRPEF

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4785 del 27 febbraio 2009

Il compenso, spettante al de cuius, che viene riscosso dagli eredi a titolo di successione, è soggetto, oltre al tributo successorio, all'imposizione irpef.

Questa la pronuncia della S.C. in merito al ricorso presentato dalla vedova di un professionista avverso l'Amministrazione finanziaria. Secondo la ricorrente "applicando la sentenza impugnata, si determinerebbe la contemporanea tassabilità dei compensi percepiti dalla moglie del professionista deceduto sia ai fini irpef sia ai fini del tributo successorio, configurando un problema di doppia imposizione, gravante ingiustamente sulla ricorrente. Il titolo che legittimerebbe l'attribuzione patrimoniale per i compensi dovuti agli eredi del professionista è il rapporto successorio. Poiché tali compensi verrebbero acquisiti unicamente iure successionis, parrebbe ingiustificato il fatto che l'Amministrazione possa cumulare il titolo successorio con quello derivante dal conseguimento di un reddito di lavoro: i titoli fra loro sarebbero incompatibili e contraddittori ed i presupposti d'imposizione, pur essendo diversi, si escluderebbero a vicenda. Di conseguenza qualora il compenso spettante al de cuius venga riscosso dagli eredi a titolo successorio, non dovrebbe sorgere il presupposto per l'irpef, imposta sui redditi e non sui valori patrimoniali."

Secondo la Corte non è ravvisabile alcun problema di doppia imposizione, in quanto "siamo in presenza di due imposte: l'una costituente imposizione diretta, l'altra imposizione indiretta. Le due imposte hanno funzioni, motivazioni e connotazioni diverse e perseguono differenti finalità impositive. Non si è in presenza, pertanto, di alcuna duplicazione di imposta, né, tanto meno, di violazione del principio costituzionale sulla capacità contributiva (art. 53 Cost.)".

RENDITA CATASTALE: DECORRENZA DELLE VARIAZIONI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5933 dell'11 marzo 2010

Con la sentenza della sez. Tributaria, la Corte di Cassazione ha chiarito che le variazioni delle risultanze catastali (ai fini dell'ICI, nella fattispecie esaminata) sono soggette alla regola generale che ne prevede l'efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali.

In base a detto principio quindi, ricavabile dall'art. 5 del D.Leg.vo 504/1992, ciascun atto impositivo deve porre a base le rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione.

Fa peraltro eccezione alla regola sopra enunciata il caso in cui la modificazione della rendita catastale sia derivata dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'Ufficio, nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, e dal conseguente riesame della rendita stessa.

In questo caso infatti il riesame da parte del medesimo Ufficio delle caratteristiche e la conseguente attribuzione, previa correzione degli errori materiali rilevati, di una diversa rendita, ha efficacia retroattiva a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo e illegittimo. Tale eccezione non si verifica ove risulti che il mutato accatastamento non derivi da false rappresentazioni della realtà ma da una mutata utilizzazione, dovuta alla realizzazione di manufatti. Con la medesima pronuncia la Corte ha chiarito che con la presentazione della domanda di accatastamento

dell'immobile, il contribuente ha adempiuto a tutto quanto gli è richiesto ai fini dell'attribuzione delle rendite catastale. Ne consegue che qualora nelle more della procedura gestita dall'Ufficio Tecnico Erariale il contribuente abbia versato l'ICI sulla base del così detto «*valore da libro*» il medesimo ha diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato in più rispetto al dovuto in base alla rendita catastale.

IL CREDITO ICI DEL COMUNE FA SCATTARE IL PRIVILEGIO SUI BENI MOBILI DEL DEBITORE NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

Corte di Cassazione, Sezioni unite, Sentenza n. 11930, del 17 maggio 2010

Il credito dell'imposta comunale sugli immobili del Comune fa scattare il privilegio sui beni mobili del debitore nella procedura fallimentare anche se la disciplina del tributo non fa parte del Testo unico della finanza locale, come previsto dall'articolo 2752 del Codice civile. Quello che conta è la causa del credito, che rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio."

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8849, del 14 aprile 2010

La violazione dell'obbligo di omessa presentazione della dichiarazione Ici si ripete per ogni singola annualità e dà luogo a un'autonoma sanzione per ogni singolo anno d'imposta soggetta ad accertamento.

ESENZIONE ICI AI CONIUGI PER DUE APPARTAMENTI NELLO STESSO STABILE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12269 del 19 maggio 2010

Sono esenti dall'Ici gli appartamenti situati nello stesso stabile (e destinati ad abitazione principale) anche se di proprietà dei coniugi, in separazione dei beni. Lo ha stabilito la Suprema Corte, con la sentenza in esame, decidendo sul ricorso presentato da una donna contro la sentenza della Commissione Tributaria di Torino, che aveva respinto il ricorso presentato contro gli avvisi di liquidazione Ici per gli anni dal 1998 al 2001. La signora, in regime di separazione dei beni, era proprietaria di un appartamento sito nello stabile in cui anche suo marito aveva acquistato un'unità immobiliare. Entrambi avevano registrato la proprietà come "abitazione principale", ma alla moglie era stata negata la possibilità di pagare l'imposta con la relativa agevolazione. La CTR aveva infatti stabilito che, nel caso in esame, in cui un nucleo familiare vive in due unità contigue, ma catastalmente distinte, la detrazione spetta una sola volta e in riferimento ad una sola unità tra quelle utilizzate. La Corte, rovesciando tale decisione, ha invece affermato il principio di diritto per cui: "il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale, anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni, non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione come "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell'art. 8, comma 2 della l. 168/1982, una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge".

SEPARAZIONE DEI CONIUGI E SCIoglIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4757 del 26 febbraio 2010

Lo scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi si verifica *ex nunc* con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale.

Lo ha ribadito la Cassazione, con la sentenza 26 febbraio 2010, n. 4757, precisando che la domanda di scioglimento della

comunione legale può essere proposta anche in pendenza della causa di separazione tra i coniugi, ma la pronuncia di merito acquisterà efficacia solo se interviene dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione.

Sotto il profilo logico sistematico, si è posto in evidenza che l'interpretazione accolta, facendo derivare lo scioglimento della comunione da un evento di natura giuridica e di immediato accertamento, risponde ad esigenze di certezza e di tutela del coniuge economicamente più debole.

Indirizzo giurisprudenziale condiviso da larga parte della dottrina, la quale ritiene che debba considerarsi cessato lo stato di comunione nel momento in cui sia venuta meno quella comunione di vita, di interessi e di reciproci contributi che costituisce il sostrato e la stessa ragion d'essere della comunione dei beni.

ESCLUSO DALLA COMUNIONE LEGALE IL BENE COMPRATO CON DENARO APPARTENENTE AL CONIUGE PRIMA DELLE NOZZE

Corte di Cassazione, Sentenza n.10855 del 05 maggio 2010

La Cassazione dà una bordata alla comunione legale nel matrimonio. Infatti, ne resta escluso il bene acquistato dopo il matrimonio con denaro appartenente, prima delle nozze, a uno solo dei coniugi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di una vedova contro i figli del suo defunto marito, dai quali pretendeva di ottenere il 50 % dei titoli e dei soldi depositati dal marito presso una banca di Bergamo, per un ammontare di quasi 2 milioni di euro. La donna, sposata in seconde nozze con l'uomo e perciò non legata ai figli del marito da un rapporto di parentela, fondava la sua pretesa sul fatto che i suoi beni e quelli del coniuge erano in comunione legale. La Suprema Corte, constatando che i beni oggetto della disputa erano beni personali del defunto, preesistenti al matrimonio, ha negato il diritto della donna di ottenere la metà di quei soldi, affermando che qualora uno dei due coniugi in comunione legale acquisti un bene usando un altro bene ad esso appartenente prima del matrimonio, l'acquisto non potrà essere incluso nella comunione legale. I giudici di Piazza Cavour si sono poi spinti oltre, stabilendo che questo principio è valido anche nel caso in cui il bene impiegato per l'acquisto sia del denaro.

INDAGINI BANCARIE. AVANTI COMUNQUE ANCHE SE L'AUTORIZZAZIONE NON È ESIBITA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10675 del 4 maggio 2010

È legittimo l'accertamento fiscale fondato sulle indagini bancarie anche se l'autorizzazione per procedere all'esame dei conti non è esibita al contribuente sottoposto a verifica. A ricorrere in Cassazione era stato il contribuente, che contestava la legittimità dell'accertamento (Iva) sulla base, tra l'altro, della mancata esibizione, da parte dei verificatori, del provvedimento di autorizzazione all'accesso ai propri dati bancari, nonché della sua adesione al condono (articolo 9, legge 289/2002), relativamente all'Iva. La Cassazione ha esaminato il ricorso in camera di consiglio e lo ha rigettato per "manifesta infondatezza". Nell'ambito delle attività istruttorie degli uffici, le verifiche svolte sui conti correnti bancari intestati al contribuente devono essere debitamente autorizzate. Ai fini dell'accesso alle informazioni riguardanti i conti correnti bancari e, in generale, i rapporti intrattenuti dal contribuente con gli intermediari finanziari, i verificatori devono essere preventivamente autorizzati mediante apposito provvedimento emesso dalle strutture competenti delle Amministrazioni di appartenenza (direzioni regionali delle Entrate o comandi regionali della Guardia di finanza).

Non è, però, necessario che il suddetto provvedimento di autorizzazione a procedere sia esibito al contribuente durante le operazioni ispettive. La Corte ha ricordato che le risultanze delle indagini finanziarie danno origine ad una "presunzione legale", in base alla quale tutti i rapporti bancari si presumono afferenti all'attività imprenditoriale, costituendo ricavi o compensi, salvo prova contraria a carico del contribuente.

Inoltre, confermando un precedente orientamento (sentenza n. 6874/2009) il collegio ha affermato che il provvedimento di autorizzazione alle indagini finanziarie non necessita di specifica motivazione.

I giudici hanno, infine, sottolineato come non assuma rilievo il fatto che il contribuente avesse aderito al condono ai fini Iva, in quanto il tributo, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia, non è condonabile da parte degli Stati membri (sentenza 17 luglio 2008, C-132-06).

ISPEZIONI, QUANDO SI PUÒ OPPORRE IL SEGRETO PROFESSIONALE?

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11082 del 07/05/2010

La necessità o anche la mera opportunità di sottoporre a controllo anche gli atti secretati dal professionista discende dalla possibilità di verificare l'eventuale esistenza di attività professionali fiscalmente non dichiarate o dichiarate in misura minore e/o comunque non risultanti dalle scritture contabili e/o dagli atti non secretati.

L'AFFITTUARIO NON HA DIRITTO AD ESSERE RISARCITO PER IL DEGRADO DELL'IMMOBILE NON IMMEDIATAMENTE DENUNCIATO

Corte di Cassazione, Sentenza n.12708 del 25 maggio 2010

L'affittuario che non denuncia immediatamente i difetti dell'immobile affittato, nel momento in cui sottoscrive il contratto d'affitto, non ha diritto al risarcimento del danno né può chiedere la risoluzione del contratto.

LA RICHIESTA DEL LOCATORE DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE NON ACCOMPAGNATA DALL'OFFERTA DELL'INDENNITÀ NON VALE A METTERE IN MORA LA CONTROPARTE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7179 del 25 marzo 2010

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali disciplinate dagli artt. 27 e 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al solo pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione e non anche al risarcimento del maggior danno; ne consegue che, se la richiesta del locatore di riavere indietro l'immobile, non accompagnata dall'offerta dell'indennità, non vale a mettere in mora la controparte, specularmente, l'offerta di restituzione del bene locato, a condizione che venga corrisposta l'indennità di avviamento, non esonera il conduttore dal pagamento del canone.

SENZA IL CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI IL SINGOLO CONDOMINO NON PUÒ PROCEDERE ALL'ESCAVAZIONE IN PROFONDITÀ NEL SOTTOSUOLO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4965 del 2 marzo 2010

il singolo condomino non può procedere, senza il consenso degli altri condomini, all'escavazione in profondità nel sottosuolo, atteso che detta opera costituisce innovazione lesiva del diritto di comproprietà, in quanto priva i condomini medesimi dell'uso e del godimento di una parte comune dell'edificio.

MANCATO RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, LEGITTIMO IL RIFIUTO DEL CONDOMINIO DI PAGARE IL CORRISPETTIVO ALL'APPALTATORE

Cassazione Civile, Sentenza n. 4167 del 22 febbraio 2010

Il rifiuto del condominio di pagare il corrispettivo trova concreta giustificazione nella gravità dell'inadempimento dall'appaltatore, (nella specie, mancato rilascio della dichiarazione di conformità dell'opera realizzata ai sensi della norma in materia di sicurezza degli impianti), attenendo la prestazione da costui ineseguita ad una obbligazione prescritta dalla legge per la garanzia di corrispondenza dell'opera alla normativa di sicurezza.

AFFINCHÈ LA DELIBERA DI UN'ASSEMBLEA SIA VALIDA È NECESSARIO CHE L'AVVISO DI CONVOCAZIONE ELENCHI DETTAGLIATAMENTE I TERMINI ESSENZIALI DEGLI ARGOMENTI CHE SARANNO TRATTATI

Cassazione Civile, Sentenza n. 2999 del 10 febbraio 2010

Affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare la disposizione dell'art. 1105 cod. civ., comma 3 - applicabile anche in materia di condominio di edifici-la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea.

L'AMMINISTRATORE HA LA FACOLTÀ DI PROMUOVERE AZIONI LEGALI ANCHE SENZA IL CONSENSO DELL'ASSEMBLEA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 1011 del 21 gennaio 2010

Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino è legittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale ove non vi provveda l'amministratore.

NESSUN RISARCIMENTO ALL'INQUILINO CONSAPEVOLE CHE SCIVOLA SULLE SCALE BAGNATE A CAUSA DELL'ACQUA PIOVANA ENTRATA DA UNA FINESTRA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11592 del 13 maggio 2010

Nessun risarcimento all'inquilino che cade per le scale del condominio scivolando sull'acqua piovana entrata da una finestra che tutti sapevano essere difettosa. Nella vicenda in esame, sulla base di un esame in fatto di circostanze di causa non ulteriormente esaminabili, la Corte territoriale ha ritenuto "prevedibile" l'evento (con conseguente esclusione del diritto di risarcimento del danno), essendosi lo stesso verificatosi in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto "a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile", tra cui "la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità" Infatti anche se le scale bagnate rappresentano un'insidia non è stato possibile individuare il trabocchetto visto che la persona infortunata abitava da tanti anni nel palazzo ed era perfettamente al corrente dello stato di manutenzione della finestra.

DANNI PROVENIENTI DAL LASTRICO SOLARE: LA LEGITTIMAZIONE COMPETE AL CONDOMINIO E NON AL PROPRIETARIO SOLO QUANDO IL DANNO ALLE PROPRIETÀ SOTTOSTANTI ORIGINA DA DIFETTO DI CONSERVAZIONE O MANUTENZIONE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20 del 4 gennaio 2010

Il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficaria o e' attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, pertanto a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Alle relative spese, nonché al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della

proprietà superficciaria o dell'uso esclusivo). La relativa azione, pertanto, va proposta nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore - quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi. Ne consegue che solo quando il danno alle proprietà sottostanti origina da difetto di conservazione o manutenzione non imputabile al solo proprietario del lastrico o a chi ne abbia il godimento la legittimazione compete al condominio e non a detto proprietario.

COSTRUZIONE DI UN BALCONE IN CONDOMINIO: OLTRE LE NORME IN TEMA DI VEDUTE SONO APPLICABILI ANCHE QUELLE SULLE DISTANZE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6546 del 18 marzo 2010

Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di quest'ultima non sia in contrasto con le prime; nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., deve ritenersi legittima l'opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale.

(Nel caso di specie in riferimento alla costruzione di un balcone la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabili le norme in tema di vedute e non anche quella dell'art. 1102 cod. civ.).

SANZIONATI ENTRAMBI I GENITORI SE LA MADRE SI RIFIUTA DI SOTTOPORRE IL FIGLIO ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 13346 del 01 giugno 2010

Scatta per entrambi i genitori la sanzione amministrativa se la madre sottrae il figlio alle vaccinazioni obbligatorie, in quanto non sufficientemente rassicurata dai medici sui potenziali rischi della somministrazione, e il padre non si attiva per impedirlo. Lo ha affermato la Suprema accogliendo il ricorso di una Asl di Alessandria contro l'annullamento della sanzione pecuniaria disposta nei confronti di due genitori, che non avevano sottoposto la figlia alle vaccinazioni obbligatorie per la poliomelite, il tetano, l'epatite B e la difterite. La bimba non era stata vaccinata per il rifiuto della madre, che pretendeva fantomatiche spiegazioni sui rischi dei vaccini. Il provvedimento sanzionatorio della Asl era stato però invalidato dal Giudice di pace, per il quale era illegittima l'irrogazione della sanzione "duplicata" anche nei confronti del padre. Il giudice riconosceva inoltre alla donna lo stato di necessità, derivante dalle sue preoccupazioni sulla salute della figlia, che non avevano ricevuto nessun riscontro dal personale della Asl. La Suprema Corte, dopo aver escluso la sussistenza dello stato di necessità giudicando i timori della madre completamente infondati, ha poi respinto la tesi dell'illegittimità della duplice sanzione, rilevando che "l'obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni obbligatorie incombe su entrambi i genitori, che pertanto legittimamente vengono ognuno assoggettato alla sanzione conseguente alla sua violazione".



VENDERE UNA CASA ITALIANA ALL'ESTERO. GRAZIE A INTERNET SI PUÒ

Il sito Internet **Gate-Away.com** offre una opportunità in più per espandere i confini di mercato delle vendite immobiliari, senza limitare la propria offerta alla sola vendita locale o nazionale. Il sito infatti, si pone come punto di riferimento per gli stranieri che vogliono comprare una casa in Italia, ed è visitato da più di 150 paesi nel mondo, con particolare riferimento ai Paesi Scandinavi, Russia, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Regno Unito e Nord America. Il portale è stato lanciato nel 2007 ed è redatto in 9 lingue.

Sul sito si possono consultare gli annunci immobiliari presenti su tutto il territorio nazionale. Ai potenziali acquirenti vengono inoltre fornite le informazioni sull'andamento del mercato immobiliare italiano, attraverso l'invio periodico di newsletter e articoli. Gli utenti possono selezionare in modo facile e veloce i parametri del tipo di abitazione che cercano e, una volta effettuata la scelta.

È possibile anche affittare una casa per le vacanze, sia estive che invernali, sul portale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.gate-away.com



DAL 1° LUGLIO 2010 TARIFFAZIONE BIORARIA DELL'ELETTRICITÀ PER TUTTI

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), con la delibera 25 febbraio 2010 - ARG/elt 22/10, ha stabilito che dal 1° luglio 2010 verranno gradualmente introdotti prezzi biorari, cioè differenziati a seconda dei diversi momenti della giornata e dei giorni della settimana in cui si utilizza l'elettricità.

La cosiddetta "Bioraria", che ad oggi esiste come possibilità di scelta per gli utenti, dal 1° luglio sarà automaticamente applicata a tutti coloro che hanno un contratto di fornitura di energia elettrica alle condizioni stabilite dall'Autorità. L'A.E.E.G. mette a disposizione sul proprio sito uno strumento, il "Pesa Consumi", che consente di valutare quanto gli elettrodomestici influiscono sui consumi se utilizzati nei momenti della giornata di maggior costo dell'elettricità.

Con il Pesa consumi è possibile valutare quanta parte dei consumi può essere spostata dalle ore a maggior prezzo (fascia F1) alle ore a minor prezzo (fascia F2 e F3), semplicemente concentrando l'utilizzo di alcuni elettrodomestici (tipo lavatrice, lavapiatti, scaldabagno e forno elettrico, ferro da stiro, ecc.) nei momenti più convenienti.

Per trarre un apprezzabile vantaggio dal nuovo sistema ci si dovrà abituare a concentrare più del 66% dei propri consumi nelle fasce orarie F2 F3 a minor prezzo, mentre utilizzare troppa elettricità nelle ore più costose (oltre il 34% dei consumi) potrebbe far aumentare la spesa rispetto al passato. Con il nuovo sistema verranno eliminati i sussidi a beneficio di una maggiore equità fra consumatori poiché ognuno pagherà il giusto prezzo a seconda del proprio modo di utilizzare l'elettricità. Al momento, infatti, con un unico prezzo indifferenziato, chi usa l'elettricità nelle ore convenienti paga anche una parte dei costi di chi consuma nelle ore più costose.

[Clicca qui per scaricare l'opuscolo informativo "Bioraria per tutti" dell'AEEG](#)

[Clicca qui per scaricare Deliberazione 25 febbraio 2010 - ARG/elt 22/10](#)

[Clicca qui per utilizzare il "Pesa Consumi" dell'AEEG](#)



UNO STRUMENTO PER LA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE DI ELETTRICITÀ E GAS

È un motore di ricerca già sperimentato per l'energia elettrica e ora ampliato nei contenuti e rivisto nella veste grafica che mette a confronto le offerte di 18 imprese che volontariamente hanno già dato la loro adesione: A2A Energia, Acam Clienti,

Acea Electrabel Elettricità, AGSM Energia, Amga Energia e Servizi, Asmea, Blue Meta, Cva Trading, E.on Energia, Edison Energia, Eneide, Enel Energia, Eni, Hera Comm, Iride Mercato, Italcogim Energie, Trenta, Vivigas.

Per utilizzare il nuovo TrovaOfferte, basta seguire lo stesso facile percorso di ricerca già sperimentato per l'energia elettrica: disponibile sul sito www.autorita.energia.it, dopo avere scelto se si è interessati ad offerte per il "gas" o per "energia elettrica e gas", occorre inserire il CAP della località di interesse, indicare il consumo annuo e selezionare il tipo di contratto di interesse.

Il motore di ricerca consente di visualizzare la lista delle offerte disponibili nell'area selezionata e di valutarne le diverse caratteristiche, calcolando la possibile spesa annua per ciascuna di esse e mettendole anche a confronto con le condizioni di riferimento stabilite dall'Autorità.

La stima della spesa per ciascuna offerta si basa sui prezzi in vigore al momento in cui viene fatta la ricerca; gli operatori che aderiscono al Trova Offerte hanno comunque l'obbligo di aggiornare le loro proposte in tempo reale. Per tutte le offerte gas del Trova Offerte, la spesa annua stimata e i prezzi del servizio di vendita vengono indicati utilizzando convenzionalmente un Potere calorifico superiore (PCS) del gas pari a 38,52 megajoule/Standard metro cubo. Si tratta dello stesso criterio che deve essere utilizzato su scala nazionale dalle imprese di vendita per indicare il prezzo del gas nei documenti contrattuali e nelle informazioni al pubblico.

L'Autorità ha anche stabilito che per poter aderire al Trova Offerte le imprese che vendono energia elettrica devono essere state ammesse all'elenco dei fornitori che soddisfano alcuni requisiti di affidabilità stabiliti dalla stessa Autorità (l'elenco, ad iscrizione volontaria, è consultabile sul sito dell'Autorità). Per quanto riguarda il gas, tutte le società di vendita devono essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico per poter esercitare questa attività. Le società che partecipano al Trova Offerte, di conseguenza, dispongono dell'autorizzazione dell'MSE.

GARANTE DELLA PRIVACY : ECCO COME DIFENDERSI DA EFFETTI COLATERALI DEI SOCIAL NETWORK

Tutelare la propria privacy nell'era dei Social network diventa un'impresa sempre più difficile. Il Garante per la privacy ha così messo a punto una guida per spiegare come difendere i propri spazi privati. Il nome della guida, suddivisa in 4 capitoli, è "Social Network: Attenzione agli effetti collaterali". Il primo "Avviso ai naviganti" spiega il funzionamento dei social network e invita a riflettere sui principali rischi che si corrono utilizzandoli. Il secondo capitolo dal titolo "Ti sei mai chiesto?" propone una check list da controllare prima di pubblicare su Internet i propri dati personali. Nel terzo capitolo la guida propone "Consigli per un uso consapevole dei social network". Un vero e proprio decalogo con consigli da tenere in considerazione per evitare i pericoli che si possono incontrare nell'uso dei social network. Nell'ultimo capitolo il garante spiega in modo non tecnico "il gergo della rete" ossia i termini informatici o le espressioni gergali che si utilizzano nelle "reti sociali". E' possibile richiedere l'opuscolo cartaceo all'Ufficio relazioni con il pubblico, in Piazza di Monte Citorio n. 123.

VIDEOSORVEGLIANZA: SISTEMI INTEGRATI E TELECAMERE INTELLIGENTI A PROVA DI PRIVACY

Il Garante fissa le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza

Sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone. Appositi cartelli per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia. Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o "intelligenti". Conservazione a tempo delle immagini registrate. Rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

Il provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004 e introduce importanti novità, si è reso necessario non solo alla

luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere.

Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'interno e dall'Anci.

Scarica Vademecum


IL NUOVO PASSAPORTO ORDINARIO: LE NOVITÀ



È in vigore dal 19 maggio il nuovo passaporto, valido per 10 anni. Contiene foto e firma digitalizzate più le impronte digitali, raccolte in modalità protetta in un microchip. Nel caso non sia possibile rilevare le impronte digitali è possibile richiedere un passaporto temporaneo valido al massimo per 12 mesi. I passaporti in corso di validità restano utilizzabili fino alla loro data di scadenza

Dossier "Il nuovo passaporto ordinario: le novità"

CLASSE ENERGETICA ELETTRODOMESTICI: PARTE OGGI LA NUOVA ETICHETTATURA EUROPEA



Da oggi se vorrete acquistare una lavatrice, frigorifero o qualsiasi elettrodomestico che consuma anche un solo kw di elettricità troverete sull'etichetta una nuova dicitura. A seconda che questo oggetto consumi meno o più rispetto al suo predecessore sul mercato, le nuove etichette presenteranno la lettera A+, dove "A" sta per risparmio energetico e i "+" sono la quantità di energia risparmiata.

Ad esempio se oggi acquisto una lavatrice della marca X, e questa consuma leggermente meno della lavatrice della stessa marca ma del modello vecchio, troverò la scritta A+; se acquisto però una lavatrice sempre della marca X, ma che rispetto a quella vecchia ha un risparmio energetico molto più alto, la scritta che troverò sull'etichetta sarà A+++.

Se invece il risparmio energetico sarà nullo o inferiore troveremo le scritte B, C, ecc., a seconda del grado di consumo.

Questa decisione è stata voluta dall'Ue per uniformare la tipologia di etichettatura in tutta la zona euro in quanto, sebbene prima esistesse già una legislazione simile, questa era piuttosto limitata. Se volessimo essere pignoli, ci accorgeremmo che forse l'etichettatura precedente era un po' più semplice, dato che considerava con la lettera A quelli con il massimo risparmio energetico, con la B quelli un risparmio inferiore, C ancora inferiore e via dicendo, fino alla lettera G che erano gli spreconi.

Oggi però i dati vengono integrati da nuove valutazioni come la quantità di acqua utilizzata, il grado di rumorosità e la produzione di calore. Come nel precedente regolamento, anche i colori accompagneranno questa nuova

classificazione, per rendere ancor più immediata l'idea del cliente sulle potenzialità del nuovo oggetto che sta andando a comprare. E così se l'elettrodomestico è virtuoso, la lettera sarà di colore verde scuro. Un verde che andrà piano piano scolorendosi diventando giallo e poi rosso man mano che si scende con la valutazione.



ARCHITETTURA SOSTENIBILE AL FEMMINILE

Il Premio Architettura Sostenibile, ideato e promosso da ROS, società partecipata da Senaf e Fiera Roma, in memoria di Raffaella Alibrandi, Amministratore Delegato di Fiera Roma fino al 2006 e Presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Roma, apre la sua seconda edizione in un momento di transizione sia per la valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro sia per l'interesse crescente nei confronti delle tematiche ambientali.



E nell'ambito delle energie rinnovabili è stata da poco avviata un'analisi a cura dei ricercatori del Progetto WiRES - *Women in Renewable Energy Sector*, con l'obiettivo di indagare il ruolo del dialogo sociale al fine di incrementare i tassi di occupazione femminile e migliorare le condizioni di lavoro in un settore che vede una forte predominante maschile. Il premio, in questo scenario, intende dar voce all'ingegno delle giovani, con l'auspicio che possano trovare una meritata collocazione nel mercato del lavoro. La giuria del concorso, presieduta dall'architetto Tommaso Valle, premierà con tre borse di studio i progetti e/o le tesi di laurea /dottorato di ricerca che abbiano come oggetto il tema dell'ecologia e della riduzione dell'impatto ambientale degli edifici. Con in più la possibilità di uno stage per la vincitrice. La cerimonia di premiazione si terrà nell'ambito della 4ª edizione di Expoedilizia, in calendario presso la Fiera Roma dall'11 al 14 novembre 2010. **Termine ultimo per la presentazione dei progetti il 15 settembre 2010.**

Il bando del concorso è scaricabile sul sito www.expo-edilizia.it - Per maggiori informazioni: tel. 051-325511

DALLE COLLINE DI FIRENZE AL "COLLE SPLENDEnte" FRANK LLOYD WRIGHT A FIESOLE 100 ANNI DOPO (1910-2010)

Museo Archeologico di Fiesole 17 giugno - 30 agosto, 2010.



Ricorre quest'anno il centenario del soggiorno toscano di Frank Lloyd Wright. L'architetto americano trascorse infatti la primavera e l'estate del 1910 dapprima a Firenze poi, poco distante, sulla collina di Fiesole. Wright, allora quarantenne, era giunto in Europa, da Chicago, nel settembre del 1909 ufficialmente per curare una monografia sulla sua già consistente attività promossa dall'editore berlinese Wasmuth.

Nella vita professionale era all'apice del successo, lavorava senza sosta già da alcuni anni accumulando una stanchezza anche personale alimentata da tensioni familiari, la moglie non acconsentiva ad una separazione, mentre il rapporto con Mamah Bortwick Cheney, moglie di un suo cliente, diveniva sempre più importante tanto da decidere di fuggire insieme in Europa.

Partono dunque insieme da Oak Park, dopo Berlino viaggiano in Europa e dopo un soggiorno a Parigi lei torna a Lipsia per insegnare lingue all'università, lui si stabilisce a Firenze, alla fine di marzo del 1910, insieme al figlio Lloyd ed al collaboratore Taylor Wolley.

All'inizio di giugno la coppia si riunisce andando a vivere a Fiesole in un'abitazione-studio con un piano terreno dedicato ai tavoli da disegno e le pareti ricoperte da schizzi e disegni per la monografia Wasmuth e un primo piano per la vita privata che la coppia trascorre con momenti di intensa passione. E' in questo contesto che nasce l'unico progetto di Wright di quell'anno, una casa-studio per l'Architetto.

La mostra fiesolana ed il catalogo raccontano il momento personale e questo progetto interamente, ma l'intento più ampio

dell'iniziativa è quello di analizzare e documentare l'influenza che il soggiorno toscano ebbe nell'opera successiva dell'architetto. Il progetto fiesolano rappresenta in nuce l'approccio che Wright avrà nella realizzazione della grande casa di Taliesin, nel Wisconsin, del 1911 al rientro negli Stati Uniti.

La posizione "collinare" di quest'ultima, ottenuta addolcendo quello che era quasi un pendio, la costruzione di muri a retta, le pavimentazioni con lastre di pietra dei terrazzamenti, gli intenti diversi dal passato nella creazione dei giardini, l'utilizzo della terra di Siena nell'intonaco degli interni, sono solo alcuni degli aspetti che lasciano intravedere, nello stile di Wright, un ulteriore forte "influenza" dopo il viaggio giapponese del 1905.

Il rapporto architettura-natura percepito e vissuto in innumerevoli passeggiate, "mano nella mano" con Mamah, nel paesaggio toscano, con i suoi antichi e funzionali edifici rurali, più ancora di quelli cittadini, nutrono l'organicismo wrightiano, "La casa deve essere *"della" collina, appartenerle"* dirà a proposito di Taliesin, letteralmente colle splendente in gaelico.

La mostra propone confronti anche con altre opere successive di Wright, in catalogo un testo scritto appositamente dal nipote Eric Lloyd per questo evento.

Museo Archeologico di Fiesole

Sala Costantini, via Portigiani, 9 – Fiesole

17 giugno - 30 agosto

orario 10-19 aperto tutti i giorni

Ingresso: interi 5 euro - ridotti 3 euro

Informazioni

call center comunale 055055

055-5961293 055-5961293

infomusei@comune.fiesole.fi.it

www.fiesolemusei.it

www.comune.fiesole.fi.it

ASSOCIAZIONE GEO.VAL. ESPERTI - CORSO

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Per favorire la partecipazione dei Colleghi su tutto il territorio nazionale, grazie alla disponibilità dei Presidenti e dei rispettivi Consigli, i corsi saranno attivati presso le sedi dei Collegi di:

Napoli dal 10 al 12 giugno 2010

Bologna dal 16 al 18 settembre 2010

Roma dal 29 settembre al 1 ottobre 2010

Ciascun corso prevede la presenza massima di 30 partecipanti con un numero minimo di 25 unità. Qualora non venisse raggiunto tale numero minimo il corso non potrà essere attivato e le quote di iscrizione restituite.

Il corso è rivolto ai professionisti che intendono approfondire la conoscenza della materia estimativa specificatamente ai criteri finanziari.

La quota di partecipazione è fissata in € 600,00 oltre all'IVA

Le domande di iscrizione, unitamente al bonifico, dovranno pervenire alla Segreteria dell'Associazione Geo.Val.Esperti, presso la Fondazione Geometri Italiani in via Barberini, 68 00187 ROMA ai seguenti indirizzi (email: segreteria-associazioni@cng.it - fax +39 06 42005441) entro il :

- 31 maggio 2010 Corso di Napoli
- 03 settembre 2010 Corso di Bologna
- 20 settembre 2010 Corso di Roma

[Programma del corso e scheda di iscrizione](#)



RISCHIO DI PARTI PREMATURI DIPENDE DA DNA MAMMA

Il rischio di parti prematuri potrebbe essere genetico. Lo afferma una ricerca dell'Università di Aberdeen secondo cui se una donna è nata prematura o ha fratelli o sorelle che hanno avuto questo problema ha il 50-60% di probabilità in più di dare alla luce un bambino troppo presto. La ricerca è basata sui registri di 22.343 mamme scozzesi, e secondo gli autori potrebbe aiutare a pianificare i parti nelle pazienti a rischio. I dati utilizzati sono quelli dell'Aberdeen Maternity Neonatal Databank, una fonte molto utile perché nella città scozzese la popolazione è stabile e tende a partorire sempre nello stesso ospedale. I ricercatori hanno trovato che la probabilità per una donna nata prematura di avere un parto pretermine è del 60% più alta per la prima gravidanza e del 50% maggiore per quelle successive. *Lo studio, quindi, suggerisce un'origine genetica per i parti prematuri, con una ricerca dei geni coinvolti*



PEDIATRIA: LO STUDIO, TELEFONATA DI MAMMA COME UN ABBRACCIO

Buone notizie per le mamme che lavorano. Se non possono assicurare ore di coccole 'dal vivo' al piccolo, per colpa degli impegni professionali, il telefono è un ottimo alleato: la voce della mamma, infatti, calma un bimbo turbato proprio come un abbraccio. E questo effetto-coccola dura anche se il cucciolo di casa è già cresciutello. Lo suggerisce lo studio di un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti, che ha coinvolto più di 60 ragazzine. Il team le ha messe in una situazione stressante, controllando le reazioni ormonali dopo una telefonata della mamma o un abbraccio. Ebbene, ascoltare la voce della madre ha prodotto praticamente la stessa quantità di ossitocina (ormone delle coccole, in grado di attenuare le stress) dell'abbraccio. Le bambine avevano tutte fra i 7 e i 12 anni.

LA DISIDRATAZIONE ROSICCHIA MATERIA GRIGIA, ACQUA NUTRE CERVELLO



Bevi poca acqua? Molto male! La mancanza di liquidi finisce per rosicchiare la materia grigia, ostacolando le capacità del nostro cervello di lavorare al meglio. Uno studio capitanato da ricercatori di Londra mostra infatti che la disidratazione non solo incide sulle dimensioni del cervello, ma anche sul suo funzionamento. I dati della ricerca mettono i brividi, mostrando le conseguenze di una cattiva abitudine da molti sottovalutata. Bastano appena 90 minuti di sudorazione costante, avvisano infatti i ricercatori, a ridurre la materia grigia al pari di un intero anno di invecchiamento. Ma niente panico. Sono sufficienti appena uno o due bicchieri d'acqua per far tornare il cervello alla normalità. Ma cosa accade nella nostra testa quando subentra la fame d'acqua? Semplice: la materia grigia è costretta a lavorare di più per elaborare lo stesso quantitativo di informazioni. Così la mancanza di liquidi potrebbe incidere sul rendimento, a lavoro come tra i banchi di scuola.


ANIMALI: ANCHE LORO VANNO SOCCORSI IN CASO DI INCIDENTE



Anche gli animali hanno diritto al soccorso in caso di incidenti stradali. Chiunque ne investa uno ha l'obbligo di fermarsi e chiamare un veterinario. In caso contrario, è prevista una sanzione da 389 a 1.559 euro. Inoltre, chi si occupa della loro cura urgente non può essere sanzionato se per raggiungere un ambulatorio veterinario viola il Codice della strada. E' una delle nuove norme (art. 32) contenute nel testo approvato dal Senato. Anche "le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

ARRIVA LO SCHERMO ARROTOLABILE

Sony ha da poco presentato il prototipo di un nuovo schermo **OLED** da 4.1 pollici che può essere arrotolato attorno ad una matita e che mostra immagini a colori con definizione da 432x240 pixel. Queste tecnologie rappresentano il futuro della mobilità. Il nuovo schermo targato Sony, copre una superficie da 4.1 pollici permettendo una risoluzione da 432x240 pixel. Le immagini proiettate sono a colori e le proprietà fisiche del materiale che compone la grafica sono dimostrate avvolgendo lo schermo attorno ad un cilindro con diametro di appena 4 millimetri. La qualità dell'immagine ha raggiunto uno standard simile a quello dei tradizionali cellulari disponibili sul mercato. Il nuovo **OLED** non è ancora un prototipo maturo, ma il passo avanti è ancora una volta molto importante: il futuro della mobilità consiste nell'inclusione dell'interfaccia in qualsiasi oggetto



GLI ANZIANI CADONO? COLPA DELLE LENTI PROGRESSIVE

Il 40% delle cadute degli anziani sono dovute alle lenti progressive, e potrebbero essere evitate se questi indossassero occhiali con lenti monofocali. Lo afferma uno studio australiano secondo cui i maggiori rischi si hanno in attività all'aperto, come la guida. I ricercatori hanno reclutato più di 600 persone sopra i 65 anni che avevano avuto già cadute in precedenza, tutti abituati ad usare le lenti progressive e ad uscire di casa almeno tre volte a settimana. A metà dei soggetti sono state date lenti monofocali, mentre gli altri hanno continuato con gli occhiali abituali. Il primo gruppo in totale ha avuto l'8% in meno di cadute e incidenti rispetto al secondo, ma la differenza era molto più marcata, fino al 40% considerando le persone che uscivano di casa regolarmente. Dai risultati si vede che per le attività outdoor è meglio indossare lenti monofocali mentre per quelle indoor probabilmente le multifocali rimangono una buona soluzione".



OUTLET A CINQUE STELLE

Non solo abiti firmati e oggetti per la casa. Adesso anche le vacanze negli hotel di lusso si possono acquistare a prezzi scontatissimi. Basta iscriversi (gratuitamente) al sito www.hotelyo.it, il primo outlet per la prenotazione di alberghi 4 e 5 stelle in tutto il mondo. Chi si registra nel sito, ogni mercoledì riceve le offerte speciali con sconti fino all'80 per cento. Le offerte in Rete possono essere prenotate per una settimana, poi vengono sostituite con nuove proposte. Il soggiorno invece può essere effettuato nei tre mesi successivi alla prenotazione. E per chi batte gli altri in velocità, c'è un ulteriore sconto: **la prima notte in hotel costa solo 9 euro.**



GARANZIA

Tutti sanno che esiste, ma sulla garanzia valida quando si acquista un prodotto c'è tanta confusione. E su questo a volte fanno leva negozianti e produttori per sottrarsi al loro dovere. Per farsi valere ed evitare trabocchetti c'è il **numero verde 800088265** (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13), messo a disposizione dal **Ministero dello Sviluppo Economico**.

L'ORTO IN CITTA'

Tutti pazzi per la zappa. Si è dato il via ai giardini e orti di quartiere. Li chiamano community gardening : aree di città recuperate al verde. Capita di trovare orti nei giardini di Milano, in via Rovelli a Bergamo o in via Barottini a Bologna e a Monte Testaccio a Roma: pezzi di terra che il Comune mette a disposizione con zappe e rastrelli per far nascere un giardino comunitario, da coltivare con frutta e verdura di stagione. I novelli contadini sono gli anziani, che vivono il progetto come un momento di aggregazione. Ma ci sono anche scuole che hanno "adottato" orti di quartiere per avviare bambini al pollice verde.

ECO NEWS

Arriva lo scooter con la spina! Piaggio ed Enel hanno siglato l'accordo per un progetto sperimentale: la prima mette a disposizione veicoli elettrici mentre la seconda costruisce centraline di ricarica in tutta Italia, dove "fare il pieno" di elettricità. Per scoprire quando e dove partirà l'iniziativa basta tenere d'occhio il sito www.enel.it

FARE ECONOMIA IN TEMPO DI CRISI SI PUO'

Volete tagliare i costi delle bollette? Per ridurre le spese di gas, luce e telefono cliccate su www.mybestoption.it: potrete confrontare le tariffe dei diversi operatori e trovare facilmente quella più adatta e conveniente alle vostre esigenze.

GENITORI DI OGGI

I genitori di oggi hanno mille dubbi sulle questioni educative. Il Centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza ha aperto un nuovo servizio di consulenza psicologica (per appuntamenti: tel. 0523498594, daniele.novara@copp.it)

Capita alle giovani mamme di passare un momento difficile e di non sapere con chi parlarne. Per questo c'è Sportello Mamma, un'associazione di volontari di Pavia che offre ascolto e disponibilità: basta telefonare al 3477530651 o scrivere una mail a : sportello mamma@yahoo.it

EDUCAZIONE & ADOLESCENZA



Figli, educazione, adolescenza. "La scuola delle mamme" è una specie di guida al difficile mestiere di genitore. Attraverso articoli e forum è d'aiuto sia per risolvere il problema immediato sia per fare ricerche e approfondimenti. www.lascuoladellemamme.net

FAI DA TE

Vuoi imparare a tingere la lana, la canapa o il cotone? Nei fine settimana, il Museo dei colori naturali di Lamoli (PU) organizza corsi affascinanti. (Tel. 072280133, www.oasisanbenedetto.it/museo%20colori.htm)

HI-TECH FACILE

Arredamento per casa o l'ufficio, piccoli elettrodomestici, oggetti per il giardinaggio, abiti, accessori per l'auto. C'è un posto dove trovare tutto ciò che serve, nuovo, usato o anche raro, ma a buon prezzo: è eBay il grande mercato di Internet. Ecco come ci si muove. **Scegli la password.** La prima volta bisogna registrarsi: andate su www.ebay.it, cliccate su *accedi* e riempite il modulo con i vostri dati. Dopo aver scelto nome utente e password, sarete pronti per i vostri primi acquisti. **Allarga la ricerca.** Scrivete il nome del prodotto che desiderate nella casella bianca. Meglio cercare in *tutte le categorie*: se ne selezionate una specifica rischiate di perdere l'offerta di chi magari a messo in vendita l'oggetto altrove. **Fai la tua offerta.** Tra i risultati che appariranno, alcuni hanno l'etichetta *compralo subito*: cliccando lo avrete al prezzo di vendita. Altrimenti bisogna aspettare la fine dell'asta. La cifra che vedete pubblicata è l'offerta più alta del momento, con l'indicazione di quanto manca alla scadenza. Cliccando su *Fai un'offerta*, potrete rilanciare e anche stabilire un tetto massimo entro il quale il sistema rilancerà per voi in automatico se l'offerta si alza. Utilissimo quando non potete stare davanti al pc.





UNICO 2010 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE



Come ogni anno, in vista dell'imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010, riteniamo opportuno fornire ai nostri clienti un vademecum che riassume i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine agli istituti della rateazione e della compensazione.

Scadenza ordinaria – 16 giugno 2010

Scade il prossimo 16 giugno 2010 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti da Unico 2010. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d'imposta 2009, quanto il primo acconto per il periodo d'imposta 2010. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2010.

Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2010

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2010 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%.

Rateazione

Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2010 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e sulla base della data del primo versamento (entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con maggiorazione).

La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

In caso di prima rata versata a partire dal 16 giugno

Non titolare di partita Iva			Titolare di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I	16 giugno	0,00	I	16 giugno	0,00
II	30 giugno	0,16	II	16 luglio	0,33
III	02 agosto	0,49	III	16 agosto	0,66
IV	31 agosto	0,82	IV	16 settembre	0,99
V	30 settembre	1,15	V	18 ottobre	1,32
VI	2 novembre	1,48	VI	16 novembre	1,65
VII	30 novembre	1,81			

In caso di prima rata versata a partire dal 16 giugno					
Non titolare di partita Iva			Titolare di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I	16 luglio	0,00	I	16 luglio	0,00
II	02 agosto	0,16	II	16 agosto	0,33
III	31 agosto	0,49	III	16 settembre	0,66
IV	30 settembre	0,82	IV	18 ottobre	0,99
V	2 novembre	1,15	V	16 novembre	1,32
VI	30 novembre	1,48			

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24, i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap saldo	3800	
Irap acconto prima rata	3812	
Irap acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato - importi rateizzabili - Sez. Erario	1668	
Addizionale Regionale	3801	-
Addizionale Comunale	3844	-
Addizionale Comunale acconto	3843	-

I crediti che risultano dal Modello Unico 2010 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta per il quale tale dichiarazione viene redatta.

Generalizzando, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni che successivamente verranno presentate.

E' bene ricordare che l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a € 10.000,00 può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale esso emerge. Se tale credito fosse invece superiore ad € 15.000,00 l'utilizzo della compensazione è subordinato all'apposizione di visto di conformità nella dichiarazione da parte di un professionista abilitato.

Il limite massimo dei crediti d'imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati è di € 516.456,90 per ciascun anno solare, Se il credito vantato verso l'erario fosse superiore a tale soglia l'eccedenza potrà essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell'anno

solare successivo.

In merito alle modalità di esecuzione della compensazione ricordiamo che:

- l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;
- è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare;
- gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione;
- il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito come meglio crede:
- in compensazione "orizzontale" compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- in compensazione "verticale" in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

l'omessa presentazione (o la presentazione tardiva) di un modello F24 "a zero" (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile.

Si riporta un esempio di compilazione del modello F24 con compensazione integrale del debito.

SEZIONE ERARIO												
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE		codice tributo	Rateazione /Regione/ prov. /mesi rif.	Anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati						+/- SALDO (A-B)
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI		4001	0101	2009		2.500,00						
		6099	0101	2009	2.500,00							
Codice ufficio atto	codice											
				TOTALE	A	2.500,00	B	2.500,00				0,00

Saldo Iva


L'importo dovuto a titolo di saldo Iva ordinariamente in scadenza al 16 marzo può essere versato dai soggetti che presentano il modello Unico entro il termine per il versamento a saldo delle imposte in esso liquidate, quindi:

- per il versamento entro il 16 giugno 2010 dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese compreso tra il 17 marzo ed il 16 giugno;

- per il versamento entro il 16 luglio 2010 occorrerà applicare agli importi già maggiorati per il versamento al 16 giugno un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%;
- il saldo Iva può essere compensato con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (sulla quota parte di tale credito compensata non è dovuta la maggiorazione dello 0,40%);
- il saldo Iva può essere rateizzato, con le medesime scadenze già indicate relativamente al saldo e primo acconto delle altre imposte liquidate in Unico 2010.

Società di capitali

Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d'imposta ed in parte alla data di approvazione del bilancio:



Anche per i versamenti dovuti dalle società di capitali valgono le regole descritte sia per il versamento differito di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, sia per le rateazioni sia per le compensazioni.

Società di persone

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2010 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU ONERI DETRAIBILI

Con la C.M. n.21/E del 23 aprile 2010 l'Agenzia delle Entrate ha offerto diversi chiarimenti in merito ad alcune fattispecie di oneri detraibili che possono essere fatti valere in dichiarazione dei redditi. Si ritiene utile fare una panoramica dei principali chiarimenti contenuti nel documento di prassi, invitando la gentile clientela a contattare lo Studio nel caso vi fosse la necessità di valutare il caso specifico.

Detrazione arredamenti

Il decreto incentivi – D.L. n.5/09 – ha introdotto una detrazione pari al 20% in relazione all'acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer da destinare ad abitazioni interessate da interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro per i quali sia stata inviata al centro operativo di Pescara la prescritta comunicazione. Detta comunicazione deve indicare una data di inizio dei lavori non antecedente al 1° luglio 2008. Le spese agevolabili, sino ad un tetto di € 10.000, devono essere state pagate con bonifico nel periodo compreso tra il 7.2.2009 ed il 31.12.2009. La detrazione spettante viene ripartita in cinque rate annuali.

Nel caso di più aventi diritto per lo stesso immobile (es.: marito e moglie), il tetto di € 10.000 è cumulativo. Nel caso di interventi che riguardano più immobili (es.: abitazione principale ed abitazione al mare) il tetto di € 10.000 riguarda ciascun immobile.

- È ammessa la detrazione delle spese sostenute per arredamenti, elettrodomestici, TV e PC, anche se precedono il pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile nel quale detti beni sono destinati.
- In caso di cessione dell'immobile ristrutturato, il contribuente mantiene il diritto alla detrazione delle rate residue.
- Nel caso di acquisto di frigoriferi o congelatori senza sostituzione di altro elettrodomestico analogo, è possibile beneficiare della presente agevolazione in luogo di quella specifica (detrazione del 20% sino ad un massimo di spesa di €1.000).
- La detrazione riguarda anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati.
- In caso di difformità tra intestatario della fattura e soggetto che ha effettuato il bonifico, la detrazione spetta a colui che ha sostenuto la spesa.
- La detrazione spetta solo in capo al soggetto che ha sostenuto anche le spese per la

Detrazione 55%

Si tratta di una detrazione pari al 55% delle spese sostenute per il miglioramento energetico degli edifici (isolamento, infissi, caldaie a condensazione, pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua, ecc.).

- La detrazione spetta anche nel caso di sostituzione del portoncino d'ingresso, purché separi l'unità immobiliare dall'esterno o da locali non riscaldati.
- È vietato il cumulo tra detrazione 55% ed altri contributi comunitari, regionali o locali.
- Nel caso di omessa presentazione del modello per comunicare le spese "a cavallo" di due esercizi (da presentare entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta), la detrazione non è pregiudicata. Potrà essere applicata una sanzione da € 258 ad € 2.065.

Detrazione trasporto pubblico

Si tratta di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per abbonamenti al trasporto pubblico, sino ad un massimo di € 250.

Il limite di € 250 vale cumulativamente per gli abbonamenti propri dei contribuenti e per quelli pagati a favore di familiari a carico.

Detrazione alloggi universitari

Si tratta di una detrazione pari al 19% dei canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede, fino ad un importo massimo di € 2.633. Rilevano i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431/98, contratti di ospitalità, contratti stipulati con enti per il diritto allo studio, collegi riconosciuti, università, enti senza fine di lucro e cooperative.

❑ La detrazione non riguarda i canoni pagati a titolo di subaffitto di locali.

Detrazione interessi passivi per acquisto abitazione principale

Si tratta di un'agevolazione concessa per coloro che hanno sottoscritto un mutuo finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale (rispettando determinati requisiti): l'agevolazione è pari al 19% degli interessi pagati nel periodo d'imposta, sino ad un massimo di € 4.000,00.

- ⇒ Come noto, la detrazione è mantenuta anche nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. L'Agenzia chiarisce che tale diritto permane anche nel caso in cui il mutuo originario fosse caratterizzato da un solo contraente e il nuovo mutuo presenta invece due contraenti. In tal caso, comunque, se uno dei due coniugi è a carico dell'altro, la detrazione compete interamente al coniuge che ha a carico l'altro.
- ⇒ Come noto, la detrazione non viene meno nel caso di trasferimento della residenza per motivi di lavoro. L'Agenzia chiarisce che il trasferimento della residenza può avvenire anche in un comune limitrofo alla nuova sede di lavoro.

Spese sanitarie

Spetta al contribuente una detrazione pari al 19% delle spese mediche sostenute nel corso del periodo d'imposta, per l'importo che eccede la franchigia di € 129,11.

- ⇒ In attesa della pubblicazione del decreto che definisce la professione di chiropratico, la detrazione spetta per le spese relative a prestazioni chiropratiche rese da medici in centri specializzati.
- ⇒ Poiché le somme pagate al Fasi per i dirigenti in pensione non sono deducibili, eventuali rimborsi non pregiudicano la detrazione delle spese mediche sostenute. Il medesimo trattamento riguarda anche le spese sostenute dal coniuge.

In materia di spese mediche per l'acquisto di medicinali, si ricorda che per questioni di tutela della privacy dal 2010 lo scontrino dovrà indicare il codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del farmaco, mentre per il 2009 potrà essere indicata anche la natura qualità e quantità del farmaco. Se tali informazioni non sono presenti sullo scontrino, la spesa è indetraibile, senza alcuna possibilità di fornire tali informazioni con alcuna forma di documentazione allegata (R.M. n.10/10). E', inoltre, assolutamente necessario che lo scontrino riporti il codice fiscale del contribuente, pena l'indetraibilità della spesa sostenuta. Non è più necessario conservare la ricetta medica.

GLI SCONTI PER LE EROGAZIONI LIBERALI

Panoramica su detrazioni e deduzioni previste per i "benefattori" all'interno del modello 730/2010

Agevolazioni *ad hoc* per i contribuenti benevoli nei confronti del no profit, della cultura, dello sport, dell'istruzione e della ricerca scientifica. Due le strade offerte, in base al tipo di erogazione, o la detrazione del 19% dall'Irpef o la deduzione dal reddito complessivo delle somme versate. Per le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni e associazioni riconosciute operanti nel settore artistico e culturale, invece, si può scegliere tra detrazione o deduzione.

Ecco come compilare le sezioni del modello 730 ad esse dedicate.

Detrazione d'imposta del 19%

Il Fisco prevede una detrazione d'imposta del 19% per le liberalità effettuate a favore di iniziative e organismi che operano in campo sociale e umanitario. Le "spese" in questione vanno indicate, all'interno del quadro E "Oneri e spese", nella sezione I, "Oneri per i quali è riconosciuta una detrazione d'imposta del 19%", nei righi da E19 a E21: nella colonna 1 va indicato il codice identificativo del tipo di erogazione, nella colonna 2 il suo importo.

Il codice **20** va inserito per le erogazioni a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e per le iniziative umanitarie promosse da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri e operanti in Paesi non aderenti all' Ocse.

Nello stesso ambito rientrano anche le erogazioni destinate alle popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari, avvenuti anche in altri Stati, realizzate tramite Onlus, organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia, organismi che prevedono tra le proprie finalità istituzionali tali tipi di interventi, amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, enti pubblici non economici e associazioni sindacali di categoria.

La detrazione spetta su un importo complessivo non superiore a 2.065,83 euro per uno sconto massimo, quindi, di 392,51 euro.

Codice **21**, invece, per gli aiuti in denaro a favore di associazioni sportive dilettantistiche, per un importo massimo di 1.500 euro, con una detrazione massima di 285 euro.

Sconto del 19% (codice **23**) anche per le erogazioni rivolte ad associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri previsti dalle disposizioni di legge, per una detrazione non superiore a 392,51 euro, con somma massima detraibile di 2.065,83 euro.

Ma il Fisco riserva uno spazio anche all'arte e alla cultura.

Va indicato il codice **24** per le erogazioni in denaro a favore della Fondazione "La Biennale di Venezia". In questo caso, la detrazione spetta nel limite del 30% del reddito complessivo.

Codice **26**, invece, per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti che operano nel settore culturale artistico e per il costo specifico (o, in mancanza, il valore normale) dei beni ceduti gratuitamente sulla base di una apposita convezione.

E19	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)	<input type="text"/>	,00	E20	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)	<input type="text"/>	,00	E21	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)	<input type="text"/>	,00
-----	------------------------------------	----------------------	-----	-----	------------------------------------	----------------------	-----	-----	------------------------------------	----------------------	-----

Le erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti e la produzione nel settore dello spettacolo (codice **27**) possono essere detratte per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.

Stessa regola valida per gli “aiuti” rivolti agli enti operanti in ambito musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (codice **28**). In quest’ultimo caso, il limite è aumentato al 30% del reddito per le somme destinate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione o come contributo alla sua gestione.

Non è previsto alcun limite di importo, invece, per le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa (codice **31**).

Deduzione dal reddito complessivo

Alcune erogazioni liberali, invece, possono seguire la strada della deducibilità dal reddito complessivo dichiarato.

In questo caso, le somme vanno indicate, sempre all’interno del quadro E “Oneri e spese”, nella sezione II “Oneri deducibili dal reddito complessivo”, nel rigo E27, annotando nella colonna 1 il codice relativo e nella colonna 2 l’importo.

E27	ALTRI ONERI DEDUCIBILI (vedere istruzioni)	1	2	,00
------------	--	---	---	-----

Rientrano in questa categoria i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle Organizzazioni non governative riconosciute idonee (il cui elenco è consultabile nel sito www.esteri.it), operanti nell’ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. In questo caso, il codice da indicare è il **2**, se l’erogazione è dedotta nella misura massima del 2% del reddito complessivo.

Oppure, si può optare per la deduzione nel limite del 10% del reddito, e comunque entro i 70mila euro, indicando il codice **3**. Tale codice è riferibile anche alle erogazioni in denaro o in natura riservate a Onlus (le Ong sono considerate anche “Onlus di diritto” ai sensi del Dlgs 406/1997), ad associazioni di promozione sociale e a fondazioni e associazioni riconosciute aventi come finalità la tutela, la promozione e la valorizzazione di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico. Per questo tipo di erogazioni, quindi, il contribuente può optare, alternativamente, per la detrazione o per la deduzione. All’interno del codice 3, inoltre, rientrano anche le liberalità destinate a fondazioni e associazioni riconosciute che promuovono la ricerca scientifica.

Codice **4**, invece, per le liberalità in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati, e degli enti parco regionali e nazionali.

Come documentare le spese

Si può fruire degli sconti previsti dal Fisco per le erogazioni liberali in denaro solo quando le stesse sono state effettuate tramite versamento bancario o postale, carte di debito, di credito o prepagate, bancomat, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate tramite carta di credito, basta conservare l’estratto conto della società che gestisce tale strumento di pagamento ed esibirlo, se richiesto, all’Amministrazione finanziaria. Negli altri casi, invece, il beneficiario deve rilasciare a chi elargisce le somme un’apposita ricevuta.

STUDI DI SETTORE, ON LINE I MODELLI DEFINITIVI PER I DATI RILEVANTI

Sono parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare con Unico 2010, anche in forma unificata

Approvati, con **provvedimento del direttoriale del 25 maggio 2010**, e pubblicati sul sito dell'Agenzia i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, allegati di Unico 2010.

Si tratta di 137 modelli riguardanti studi di settore già in vigore (evoluti a decorrere dal periodo d'imposta 2007 o 2008) e dei 69 modelli relativi agli studi approvati, in evoluzione, a decorrere dal periodo d'imposta 2009, con i decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2010.

Si presentano, di seguito, le principali novità contenute nei modelli.

Quadro A - Personale addetto all'attività

Per il quadro A relativo alle informazioni sul personale addetto all'attività, le modifiche più rilevanti hanno interessato i modelli dei 69 studi approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2009. In particolare, per tener conto della nuova modalità di stima dell'apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, sono stati operati i seguenti interventi:

- introduzione di due righe relativi ai "soci amministratori" e ai "soci non amministratori", di cui vengono richiesti il numero e la percentuale di lavoro prestato, e che sostituiscono rispettivamente i "soci con occupazione prevalente nell'impresa" e i "soci diversi da quelli di cui al rigo precedente", presenti nella precedente versione del quadro A
- introduzione di un unico rigo "associati in partecipazione", destinato a raccogliere l'informazione sul numero degli associati in partecipazione e la relativa percentuale di lavoro prestato. Il nuovo rigo accorpa i due presenti nel quadro A dei 137 modelli relativi agli studi in vigore dai periodi d'imposta 2007 e 2008, riferiti rispettivamente agli "associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa" e agli "associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente".

La modifica relativa all'indicazione dei dati relativi ai soci amministratori soddisfa l'esigenza di uniformare il trattamento della medesima tipologia di soggetti nell'ipotesi di società di persone che in quelle di capitali, ed ha comportato anche l'isolamento del valore contabile, per uno stesso trattamento nella funzione di regressione.

Quadro F - Elementi contabili (Attività di impresa)

Il quadro F, destinato all'indicazione dei dati contabili, per le imprese, limitatamente agli studi approvati a decorrere dal periodo d'imposta 2009, è stato interessato dalle seguenti novità:

- nel **rigo F16** - Spese per acquisti di servizi, è previsto un apposito campo destinato a raccogliere l'informazione relativa alle spese per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore, avuto riguardo alle società di capitali. La stessa informazione andrà invece indicata nel rigo F19 - Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - nell'apposito campo interno, nell'ipotesi di società di persone. I due campi, come in precedenza accennato, soddisfano l'esigenza di individuarne il rispettivo valore e neutralizzarlo nel calcolo dei ricavi stimati;
- il **rigo F23** - Altri componenti negativi, che contiene i dati relativi ai componenti non aventi natura finanziaria o straordinaria e che hanno contribuito alla determinazione del reddito, è stato integrato



prevedendo che in esso vada anche inserito l'importo pari al 10 per cento dell'Irap versata nel periodo d'imposta e deducibile dal reddito d'impresa, nonché l'importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, decreto legge 78/2009 (Tremonti-ter).

Eliminazione poi nei quadri F degli studi in esame della sezione "Ulteriori elementi", che rimane confermata, invece, nel quadro F dei 137 modelli relativi agli studi approvati a decorrere dai periodi di imposta 2007 e 2008, dove dovranno essere indicate le informazioni relative ai soci amministratori delle società. In tale sezione dovranno essere riportati il numero e la percentuale di lavoro prestato per l'attività corrispondente alla qualifica rivestita, nonché l'ammontare delle spese per compensi corrisposti ai soci per l'incarico di amministratori. Per questi studi le suddette informazioni, pur non avendo ancora alcun rilievo ai fini del calcolo del ricavo da studi di settore, potranno essere utilizzate sia ai fini dell'elaborazione degli studi che saranno sottoposti a evoluzione nei prossimi periodi d'imposta, sia per correggere eventuali situazioni che il contribuente potrà segnalare in sede di contraddittorio con gli uffici dell'Agenzia (circolare 38/E del 2007).

Quadro G - Elementi contabili (Attività di lavoro autonomo)

Le più rilevanti modifiche che hanno interessato il quadro G, destinato all'indicazione dei dati contabili, per i professionisti, sono:

- il **rigo G09**, nelle cui istruzioni è previsto vadano indicate le "Altre spese" che hanno contribuito alla determinazione del reddito, per tener conto dei nuovi limiti di deducibilità per i professionisti, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande;
- il **rigo G12** "Componenti negative" che hanno contribuito alla determinazione del reddito, dove va indicato anche l'importo pari al 10 per cento dell'Irap, versata nel periodo d'imposta, deducibile dal reddito del professionista. Tale integrazione si è resa necessaria a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legge 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.

Quadro X (Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)

Nel quadro X di tutti i modelli sono nuovi righi destinati a indicare le ulteriori informazioni necessarie per l'adeguamento dei risultati degli studi di settore alla situazione di crisi economica. L'indicazione delle informazioni richieste nei nuovi righi consente l'applicazione dei correttivi, previsti dalla revisione congiunturale speciale degli studi di settore approvata con il decreto ministeriale del 20 maggio 2010.

In particolare, i dati richiesti nel Quadro X possono riguardare, ad esempio:

- l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi ai periodi d'imposta 2007 e 2008 (necessari per l'applicazione del correttivo congiunturale individuale e per gli interventi relativi all'analisi di normalità economica). Fanno eccezione lo studio di settore UM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti, dove, per consentire l'applicazione del correttivo individuale, è richiesto l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nei periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008, e gli studi delle manifatture: UD07A, UD07B, UD08U, UD13U, UD14U, UD18U, UD21U e UD33U (T.A.C., ceramica e produzione orafa), dove l'ammontare dei ricavi da indicare deve essere riferito al 2005;
- l'ammontare totale delle spese sostenute per i lavori di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione riferite esclusivamente ai beni immobili destinati all'attività (che consente l'applicazione del correttivo specifico per lo studio UG44U - Alberghi);
- il valore percentuale del portafoglio prodotti afferente l'area del risparmio gestito e del risparmio amministrato, rispetto all'ammontare totale del portafoglio prodotti indicato al rigo D61 del modello TG91U - Attività finanziarie, in riferimento al periodo d'imposta 2009 (utili per l'applicazione del fattore correttivo alla variabile "Dimensione del portafoglio prodotti", per tener conto dell'impatto della crisi che ha investito i mercati finanziari nel 2009, e che ha determinato una modifica nella composizione del portafoglio prodotti).

Nuovo codice attività per lo studio UG33U

Prevista la compilazione del modello relativo allo studio di settore UG33U - Servizi degli istituti di bellezza, anche per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2009, hanno esercitato in via prevalente l'attività economica "Servizi di manicure e pedicure - codice attività 96.02.03".

Per la suddetta attività, al momento assoggettata alla disciplina dei parametri contabili di cui alla legge 549/1995, il modello UG33U costituisce, anche quest'anno, questionario per la raccolta delle informazioni utili all'elaborazione dello studio di settore.

Tale modalità, come quella di prevedere l'inserimento dei quadri Z - Dati complementari, utilizzati per reperire ulteriori informazioni utili per la futura revisione di alcuni studi di settore, sfrutta i canali della trasmissione della dichiarazione Unico 2010, comportando in tal modo notevoli vantaggi, oltre che per l'Agenzia, anche per i contribuenti che non sono tenuti all'invio separato delle informazioni tramite un apposito questionario.

PER SCARICARE I modelli e istruzioni per - 71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri :

[Modello_VK03U.pdf](#)
[istruzioni_VK03U.pdf](#)

CINQUE E OTTO PER MILLE 2010, PER SCEGLIERE BASTA UN CLICK

Da quest'anno l'applicazione potrà essere utilizzata direttamente dal web nella versione più aggiornata

In rete, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il software [Scelte 2010](#), che permette ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di compilare il modello relativo alla scelta del cinque e dell'otto per mille della propria Irpef e creare il relativo file da inviare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.

Grande novità: da quest'anno si può utilizzare l'applicazione direttamente dal web. Basta solo un click, quindi, per poter avere sempre la versione più recente, senza avviare complesse procedure di installazione e aggiornamento. Dopo l'avvio, infatti, il programma **Scelte 2010** si connette direttamente al server Web per verificare la disponibilità della versione più "fresca" e procedere, in automatico, all'eventuale aggiornamento.



Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :
"Tratto da **PROFESSIONE GEOMETRA** dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure
"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

